



# **NUOVO VADEMECUM DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE**

## **Regolamento Unico della Previdenza Forense**

**In vigore dal 1° gennaio 2025**

(Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024  
G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024)

## **Nuovo Regolamento dell'Assistenza**

**In vigore dal 1° gennaio 2024**

(Delibera del Comitato dei Delegati del 21 luglio 2023 - Approvato con Ministeriale del 19 settembre 2023  
G.U. Serie Generale n. 246 del 20 ottobre 2023)

***Gennaio 2025***

# INDICE

	<b>Tavola</b>	<b>Pagina</b>
Iscrizione obbligatoria alla Cassa	1	7
Retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa	2	11
Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni	3	12
Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati	4	14
Cancellazione dalla Cassa	5	16
<b>FAQ Iscrizioni – Cancellazioni</b>		18
<b>COMUNICAZIONI</b>		
Modello 5	6	22
Modello 5 bis per le Associazioni Professionali	7	30
Dichiarazioni integrative o rettifica di comunicazioni non conformi al vero	8	31
Modello 5 TER per le Società tra Avvocati (STA)	9	33
<b>FAQ Modelli 5</b>		36

	Tavola	Pagina
<b>CONTRIBUTI</b>		
Contributo soggettivo di base	10	38
Contributo integrativo	11	40
Contributo soggettivo modulare volontario	12	42
Agevolazioni per i contributi minimi dovuti per i primi anni di iscrizione	13	43
Esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo	14	45
Contributo di maternità	15	47
Tabella dei contributi	16	48
<b>FAQ Contributi</b>		49
Prescrizione dei contributi	17	54
Rendita vitalizia	18	55
Restituzione dei contributi	19	57
Riscatto	20	58
Ricongiunzione	21	61
Totalizzazione	22	64
Cumulo dei periodi assicurativi	23	66
<b>FAQ Riscatto – Ricongiunzione – Totalizzazione – Cumulo</b>		69

	Tavola	Pagina
<b>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI</b>		
<i>Le pensioni a favore dei soggetti con anzianità contributiva al 31/12/2024</i>		
Pensione di vecchiaia	24	76
Pensione di vecchiaia anticipata	25	79
Pensione di anzianità	26	81
Pensione di vecchiaia contributiva	27	84
<i>Le pensioni a favore dei soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/2024</i>		
Pensione unica di vecchiaia contributiva	28	87
Pensione di vecchiaia contributiva anticipata	29	89
Quota modulare della pensione	30	91
Supplementi di pensione	31	92
<i>Le pensioni di invalidità, di inabilità e indirette</i>		
Pensione di inabilità	32	93
Pensione di invalidità	33	96
Pensione di reversibilità	34	100
Pensione indiretta	35	103
Integrazione al trattamento minimo	36	107
<b>FAQ Prestazioni previdenziali</b>		108

	Tavola	Pagina
Sistema sanzionatorio	37	112
Sospensione amministrativa e sanzioni disciplinari	38	113
Sanzioni dichiarative	39	114
Sanzioni contributive	40	115
Regolarizzazione spontanea	41	116
Accertamento per adesione	42	118
Camera di Conciliazione	43	120

## **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

### ***A sostegno della professione***

Assistenza indennitaria	44	122
Contributi e convenzioni per lo sviluppo economico dell'Avvocatura	45	125
Organizzazione di corsi di alta formazione professionale	46	126
Agevolazioni per l'accesso al credito	47	127
Contributi per favorire la conciliazione tra attività professionale e famiglia	48	128
Assistenza in caso di calamità	49	129
Contributi a favore degli iscritti con disabilità	50	131
Agevolazioni per l'accesso al credito per la costituzione di studi associati e STA	51	132
Agevolazioni per l'acquisizione di specializzazioni e titolo di cassazionista	52	133

	<b>Tavola</b>	<b>Pagina</b>
<b><i>A sostegno della salute</i></b>		
Polizze sanitarie collettive	53	134
Polizze per lungodegenza (LTC), premorienza (TCM) e infortuni	54	136
Contributo per spese in istituti per anziani e lungodegenti	55	138
<b><i>A sostegno della famiglia</i></b>		
Contributi in caso di familiari gravemente non autosufficienti	56	139
Borse di studio per gli orfani degli iscritti	57	141
Borse di studio per i figli degli iscritti	58	142
Provvidenze a sostegno della genitorialità	59	143
Erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni	60	144
Erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%	61	145
Contributo per spese funerarie	62	146
Contributi per spese straordinarie	63	148
Indennità di maternità	64	150
Indennità per gravidanza a rischio ex D.Lgs N. 105/2022	65	152
Indennità di paternità	66	154
<b>FAQ – Prestazioni assistenziali</b>		155

# LA PREVIDENZA FORENSE

## TAVOLA 1

### ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA

#### (Artt. 1-2 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>ISCRIZIONE ALLA CASSA</b>	<p>L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi. L'iscrizione è deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva non appena pervenuta comunicazione da parte del competente COA O CNF dell'avvenuta iscrizione ad un Albo.</p> <p>Decorre dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione all'Albo Forense, <b>stante l'infrazionabilità dell'anno previdenziale.</b></p> <p>L'Avvocato non è tenuto ad inviare alcuna domanda di iscrizione.</p> <p>Nel caso in cui la comunicazione del COA non si sia ancora perfezionata attraverso i flussi telematici di nuove iscrizioni o variazioni di <i>status</i> che vengono trasmessi alla Cassa, al fine di consentire a tutti gli iscritti all'Albo, anche per frazione di anno, di assolvere tempestivamente ai propri obblighi dichiarativi, la Cassa ha reso disponibile una apposita procedura telematica sull'home page del sito <i>Iscrizione – Avvocato - Autodichiarazione Albo</i>, che consente al neo iscritto all'Albo, ancora sconosciuto agli archivi informatici dell'Ente, di accreditarsi autonomamente come Avvocato e di ottenere le credenziali (codice meccanografico e PIN) per accedere all'area riservata e adempiere all'obbligo di invio telematico del Modello 5.</p> <p>All'accREDITamento, così effettuato, seguirà il provvedimento della Giunta Esecutiva di iscrizione alla Cassa, che sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo PEC all'interessato.</p> <p>L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli Avvocati che risultano iscritti anche ad altri Albi professionali. In questi casi, essi sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo e integrativo solo sulla parte di reddito e di volume di affari professionale di Avvocato, con previsione dei contributi minimi.</p>
------------------------------	--

**AVVOCATO CON FUNZIONI DI  
MAGISTRATO ONORARIO**

L'iscrizione alla Cassa per gli Avvocati che svolgano funzioni di Magistrato Onorario è attualmente così regolata:

- **Magistrato Onorario iscritto in un Albo professionale di Avvocato con incarico conferito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017)**
  - Obbligo iscrizione alla Cassa -Compenso assimilato al reddito professionale forense.
  
- **Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017), confermato a domanda fino al 70° anno di età ai sensi dell'Art. 29 del predetto Decreto come modificato dall'Art. 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234 con svolgimento della funzione in via esclusiva**
  - Obbligo iscrizione alla Gestione generale obbligatoria INPS - Reddito da lavoro dipendente
  
- **Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, iscritto in un Albo professionale di Avvocato e in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017), confermato a domanda fino al 70° anno di età ai sensi dell'Art. 29 del predetto Decreto come modificato dall'art 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234 con svolgimento della funzione in via NON esclusiva**
  - Obbligo iscrizione alla Gestione Separata INPS - Contribuzione a carico del magistrato nella misura di 1/3 limitatamente ai compensi derivanti dall'attività di Giudice onorario
  - Obbligo iscrizione alla Cassa - Contribuzione dovuta limitatamente al reddito e al volume d'affari derivante dalla professione con previsione dei contributi minimi.

**AVVOCATI CHE ESERCITANO IN UNO STATO MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA**

Per gli iscritti ad un Albo forense, che esercitino l'attività "in modo concorrente o esclusivo" in un altro Stato membro della Unione Europea si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

L'Avvocato lavoratore autonomo rimane soggetto alla legislazione dello Stato membro nel quale già svolge attività lavorativa autonoma se:

- a) l'attività svolta nel primo Stato membro sia esercitata "abituamente" (cioè da almeno due mesi e purché, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, siano mantenute le condizioni per poterne riprendere l'esercizio, ad esempio sia mantenuto l'ufficio, sia effettuato il pagamento delle imposte, sia mantenuto il possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IVA, l'iscrizione agli Ordini e/o organizzazioni professionali, ecc.);
- b) l'attività che si reca a svolgere in un altro Stato membro sia "affine" a quella già svolta (l'affinità o meno va valutata in ragione della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro).

L'Avvocato lavoratore autonomo che svolge abitualmente attività lavorativa anche all'estero è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato (cioè se in tale Stato è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore, tenendo presenti il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività).

L'Avvocato che svolge attività lavorativa all'estero e non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale delle sue attività, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel quale si trova il centro di interessi delle sue attività (tenendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate).

	<p>Gli Avvocati iscritti ad un Albo forense italiano che esercitano la professione anche all'estero sono comunque tenuti all'invio del Mod. 5, dichiarando soltanto la parte di reddito soggetta a tassazione in Italia.</p>
<p><b>AVVOCATI CON CONFERIMENTO INCARICHI DI ATTUAZIONE PNRR</b></p> <p><b>AVVOCATI ADDETTI ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO</b></p>	<p>Gli Avvocati a seguito di assunzione a tempo determinato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ai sensi dell'Art. 81 DL 80/2021 convertito in L.113/2021;</li> <li>• l'Ufficio per il processo (UPP)</li> </ul> <p>hanno la possibilità di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria Cassa Previdenziale.</p> <p>Il modulo per esercitare l'opzione è disponibile sul sito nella <i>Sezione Modulistica – Iscrizioni e Cancellazioni</i>. (Decreto Interministeriale del 02.09.2022 G.U. n. 256 del 02.11.2022)</p>

## TAVOLA 2

### RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA

#### (Art. 3 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE</b>	<p>Gli iscritti agli Albi, al momento della loro <b>prima iscrizione alla Cassa</b>, possono, <b>entro 6 mesi</b> dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, chiedere la retrodatazione per gli anni di pratica, per un <b>massimo di 6 anni</b> a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il praticantato sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.</p>
<b>DOMANDA</b>	<p>La domanda di retrodatazione dovrà essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p> <p>A pena di decadenza dal diritto l'interessato dovrà procedere, <b>entro 12 mesi</b> dalla comunicazione di ammissione alla retrodatazione, al pagamento, per ciascun anno oggetto di retrodatazione, del <b>contributo minimo soggettivo in misura intera</b> (no maternità, no minimo integrativo) oltre eventuali eccedenze relative al reddito netto professionale e al volume di affari IVA.</p>
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>È data possibilità di eseguire il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in unica soluzione, entro 12 mesi;</li> <li>- in via rateale, <b>massimo tre anni</b> (una rata l'anno), con l'aggiunta degli interessi nella misura dell'1,50% annuo. L'istanza di rateazione deve essere inoltrata alla Cassa, entro il medesimo termine di 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alla retrodatazione, tramite il modulo disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – Iscrizioni – Rateazione istituti facoltativi</i>.</li> </ul> <p>Nel caso l'interessato non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata, decadrà dal beneficio della retrodatazione.</p>

### TAVOLA 3

#### FACOLTA' DI ISCRIZIONE DEGLI ULTRAQUARANTENNI

(Art. 4 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI INTERESSATI E ONERE</b>	<p><b>Gli Avvocati e i Praticanti</b> che alla data di <b><u>prima iscrizione</u></b> alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età, possono chiedere che l'iscrizione si consideri avvenuta anteriormente al 40° anno di età, pagando una <b>“speciale contribuzione” pari al triplo dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, in misura piena</b>, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione, per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.</p> <p>Ciò ai fini della tutela per pensioni di inabilità, invalidità e indiretta, fermo restando gli altri requisiti previsti dalla norma per la maturazione del diritto a tali prestazioni e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.</p>
<b>DOMANDA</b>	La domanda dovrà essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a> , <b>entro il termine perentorio di 6 mesi</b> dalla comunicazione di avvenuta iscrizione Cassa.
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>A pena di decadenza, l'interessato deve procedere, <b>entro 12 mesi</b> <u>dalla comunicazione della Cassa di ammissione al beneficio</u> da parte della Giunta Esecutiva, al pagamento <b>in un'unica soluzione</b> oppure chiedere la <b>rateazione in tre anni</b> (rata annuale), oltre interessi nella misura dell'1,50% annuo. L'istanza di rateazione deve essere inoltrata alla Cassa previo accesso al sito, Sezione <i>Modulistica – Iscrizioni e Cancellazioni – Rateazione degli istituti facoltativi</i>.</p> <p>Nel caso l'interessato non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata, decadrà dal beneficio.</p>

**ESEMPIO DI CALCOLO  
DOVUTO**

- Avvocato nato 1983 e iscritto alla Cassa nel 2025 = 42 anni di età:
  - ✓ 39° anno di età = 2022
  - ✓ Anni dovuti = dal 2022 al 2024 = 3 annualità di contribuzione speciale

contr. minimo soggettivo anno 2025 € 2.750,00

contr. minimo integrativo anno 2025 € 350,00

→ totale annuo € 3.100,00

Speciale contribuzione annua, pari al triplo = € 9.300,00

x 3 anni (dal 2022 al 2024) **totale speciale contribuzione: € 27.900,00.**

TAVOLA 4

ISCRIZIONE FACOLTATIVA ALLA CASSA DEI PRATICANTI AVVOCATI

(Art. 5 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<p><b>REQUISITI</b></p>	<p>Tutti gli iscritti nel <b>Registro dei Praticanti</b> hanno la <b>facoltà di iscriversi alla Cassa</b>, presentando apposita domanda.</p> <p>L'iscrizione può essere richiesta anche per alcuni o per tutti gli anni di iscrizione nel Registro Praticanti (max 6 anni) anche non consecutivi, a partire da quello del conseguimento del diploma di laurea ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di 6 mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.</p>
<p><b>DOMANDA DI ISCRIZIONE FACOLTATIVA</b></p>	<p>La domanda di iscrizione facoltativa potrà essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito nella Sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p> <p>Qualora il praticante non risulti ancora censito dalla Cassa e non è in possesso dei codici di accesso (meccanografico e pin) dovrà "<a href="#">autodichiararsi</a>" <a href="#">tramite la procedura guidata</a> per il rilascio dei suddetti codici (sito - Sezione <i>Iscrizione - Praticante - Autodichiarazione registro Praticanti</i>) e perfezionare successivamente la domanda di iscrizione facoltativa.</p>
<p><b>MISURA DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO</b></p>	<p>L'interessato dovrà procedere, <b>entro 12 mesi</b> dalla comunicazione della Cassa di ammissione all'iscrizione facoltativa, al pagamento <b>in unica soluzione</b> dei contributi minimi obbligatori in misura intera e del contributo di maternità, oltre eventuali eccedenze sul reddito e sul volume di affari IVA.</p> <p><b><u>Per ciascun anno retroattivo di pratica richiesto</u></b>, è dovuto il contributo minimo soggettivo in misura intera (no minimo integrativo, no maternità), oltre eventuali eccedenze relative al reddito e al volume di affari IVA.</p>

Il pagamento potrà essere eseguito:

- in unica soluzione, entro 12 mesi;
- in via rateale, **massimo sei anni** (una rata l'anno), oltre interessi nella misura dell'1,50% annuo.

L'istanza di rateazione deve essere inoltrata alla Cassa tramite il modulo disponibile sul sito Sezione *Modulistica – Iscrizioni e Cancellazioni – Rateazione istituti facoltativi*.

Nel caso l'interessato non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata, l'iscrizione retroattiva decadrà.

## TAVOLA 5

### CANCELLAZIONE DALLA CASSA

#### (Art. 6 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>CANCELLAZIONE AVVOCATO</b>	<p>La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi professionali forensi (ordinario e Cassazione);</li><li>✓ sospensione volontaria annotata nell'Albo ex Art. 20, commi 2 e 3 L. 247/2012 e decorre dalla data di adozione della relativa delibera da parte dei COA e del CNF;</li><li>✓ sospensione obbligatoria ex Art. 20, comma 1, L. 247/2012, salvo domanda di mantenimento dell'iscrizione (Art. 99 Regolamento Unico).</li></ul>
<b>CANCELLAZIONE PRATICANTE</b>	<p>La cancellazione dei Praticanti dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati e in caso di superamento del periodo di 6 anni di iscrizione alla Cassa consentito ai Praticanti;</li><li>➤ a domanda dell'interessato e decorre dalla data della domanda.</li></ul>
<b>ADDETTI UFFICIO PER IL PROCESSO E CONFERIMENTO INCARICHI PNRR</b>	<p>I professionisti con incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – ai sensi dell'Art. 81 DL 80/2021 convertito in L.113/2021 – e gli addetti all'Ufficio per il Processo hanno la possibilità di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria Cassa Previdenziale.</p>

<p><b>OBBLIGO DICHIARATIVO E CONTRIBUTIVO</b></p>	<p>Invio del Mod. 5 fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi professionali.</p> <p><u>Esempio:</u>  <i>cancellazione Albo nel corso del 2025 = obbligo invio mod. 5/2026.</i></p> <p>Versamento dei contributi dovuti in autoliquidazione del Mod.5 sia in relazione al contributo soggettivo che a quello integrativo.</p> <p>Pagamento della contribuzione minima obbligatoria relativa all'anno di cancellazione dagli Albi, in base al criterio di infrazionabilità dell'anno (Art. 4 L. 141/92).</p> <p><u>Esempio:</u>  <i>cancellazione Albo nel corso del 2025</i>  ✓ <i>pagamento contributi minimi anno 2025</i>  <i>l'anno successivo (2026) è obbligatorio:</i>  ✓ <i>invio Mod. 5 (comunicazione redditi e volume affari anno 2025)</i>  ✓ <i>pagamento eventuali contributi in autoliquidazione (redditi 2025)</i></p>
<p><b>CONTRIBUTI VERSATI</b></p>	<p>In caso di cancellazione dalla Cassa, i contributi versati non sono restituibili all'iscritto (Art. 21 legge 576/80 non più in vigore dal 1/12/2004). Fanno eccezione i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente (Art. 22 legge 576/80).</p> <p>La contribuzione versata nel periodo di iscrizione alla Cassa potrà essere, comunque, utilizzata e/o valorizzata ai seguenti fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pensione di vecchiaia contributiva Cassa Forense;</li> <li>– ricongiunzione in uscita verso altra gestione previdenziale;</li> <li>– pensione in cumulo;</li> <li>– pensione in totalizzazione.</li> </ul>

# FAQ

## Iscrizione

### **Quando riceverò i codici personali, Pin e meccanografico, per accedere alla mia posizione personale presente nel sito della Cassa?**

La Cassa, ricevuta comunicazione dall'Ordine della iscrizione all'Albo, ovvero in caso di domanda di iscrizione facoltativa del Praticante, provvederà a trasmettere al professionista apposita comunicazione PEC circa l'avvenuta iscrizione alla Cassa, contenente il Codice Meccanografico al fine di permettergli l'accesso alla propria posizione personale nel sito e richiedere la trasmissione del codice Pin che dovrà poi essere personalizzato.

### **Mi sono appena iscritto all'Albo. Cosa devo fare per iscrivermi alla Cassa?**

NON dovrà presentare alcuna domanda alla Cassa. L'iscrizione è obbligatoria e avviene automaticamente d'ufficio e comunicata tramite posta certificata all'iscritto.

### **Sono praticante e voglio iscrivermi alla Cassa, cosa devo fare? Posso recuperare anche gli anni precedenti?**

Il praticante, previo accesso al sito Cassa Sezione *Iscrizione – Praticante - Autodichiarazione registro Praticanti*, provvede alla relativa compilazione online; la procedura è finalizzata all'acquisizione dei codici di accesso all'area riservata dove poter inviare telematicamente la domanda di iscrizione facoltativa a Cassa Forense. La richiesta potrà riguardare tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, fino a un massimo di 6 anni complessivi (a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea, ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato).

**Sono dipendente part-time presso un'azienda privata, volendo iscrivermi all'Albo con conseguente iscrizione alla Cassa, dovrò versare solamente il contributo integrativo del 4% con obbligo iscrizione alla Gestione Separata INPS, o dovrò anche versare necessariamente i contributi minimi obbligatori?**

Nella fattispecie descritta è necessario preventivamente accertarsi presso il proprio COA della compatibilità o meno tra l'attività esercitata e l'esercizio della professione forense. Ciò premesso l'iscrizione all'Albo comporta l'automatica e obbligatoria iscrizione alla Cassa con i conseguenti obblighi dichiarativi e contributivi dovuti da tutti gli iscritti (pagamento contributi minimi, invio del Modello 5 annuale con relativo pagamento delle eventuali eccedenze, se dovute, a fronte dei dati reddituali professionali dichiarati).

**Sono iscritto Albo, quando posso chiedere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa?**

Gli iscritti agli Albi, in sede di prima iscrizione alla Cassa, possono richiedere la retrodatazione dell'iscrizione per un massimo di sei anni di pratica, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa.

**Ho chiesto la rateazione dei contributi dovuti per la retrodatazione in 3 anni, quando scadono le rate?**

Sono previste tre rate annuali (una rata l'anno) con l'aggiunta di interessi nella misura dell'1,50% annuo, con scadenza 31/10 di ogni anno.

**Ho chiesto l'iscrizione facoltativa praticanti per anni precedenti posso chiedere la rateazione?**

**SI.** Entro 12 mesi dalla comunicazione della Cassa di avvenuta iscrizione è possibile richiedere la rateazione, senza limiti di importo, in sei anni (una rata l'anno), con l'aggiunta degli interessi nella misura dell'1,50% annuo, con scadenza delle rate al 31 ottobre di ciascun anno.

**Mi sono iscritto nel 2025 all'Albo, all'età di 42 anni. Ho letto che per l'eventuale pensione di invalidità occorre che la prima iscrizione Cassa sia avvenuta prima del 40° anno di età, cosa posso fare per tutelarmi?**

Gli Avvocati e i Praticanti, che hanno compiuto il 40° anno di età, possono richiedere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno per l'accesso alle pensioni di inabilità, invalidità e indiretta (fermi restando gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto a tali prestazioni) effettuando la domanda per il beneficio entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione di **prima iscrizione** alla Cassa. E' previsto il pagamento di una speciale contribuzione, pari al triplo dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore la suddetta decorrenza, entrambi inclusi.

## **Cancellazione**

**Ho effettuato istanza di sospensione volontaria al COA ai sensi dell'art. 20, comma 2, come devo fare per essere cancellato Cassa?**

La sospensione volontaria, ai sensi dell'art 20, comma 2 della L. 247/2012 determina l'automatica e obbligatoria cancellazione dalla Cassa, che avrà decorrenza dalla data di delibera assunta dal COA. Qualora il professionista sia iscritto anche all'Albo dei Cassazionisti, ai fini della cancellazione dalla Cassa, la sospensione volontaria dovrà essere effettuata anche presso il CNF.

**Sono Avvocato addetto all'ufficio del Processo, ai sensi del D.L. 80/2021 convertito con L.113/2021, e ho chiesto la sospensione dall'Albo prevista dal D.L. 17/2022 - L.4/2022, devo cancellarmi dalla Cassa?**

La sospensione richiesta al COA è ritenuta equiparabile alla sospensione obbligatoria di cui all'art. 20, comma 1, della Legge n. 247/2012 che comporta la cancellazione automatica dalla Cassa, salva la facoltà, per il professionista, di manifestare la volontà di restare iscritto alla Cassa, ai sensi dell'Art. 99 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

**Sono stato cancellato dalla Cassa nel corso dell'anno. Ho terminato tutti gli adempimenti nei confronti di Cassa?**

**NO.** Per l'anno di cancellazione si dovranno versare tutti i contributi minimi obbligatori previsti, in base al principio di infrazionabilità dell'anno (Art. 4 L.141/92) e nell'anno successivo vi sarà l'obbligo di invio telematico del Modello 5 con indicazione dei dati reddituali prodotti nell'anno della cancellazione, anche fossero pari a zero e al pagamento dei contributi in autoliquidazione, se dovuti, in base ai predetti dati reddituali dichiarati.

## TAVOLA 6

### MODELLO 5

(Artt. 7, 8, 11, 12 e 13 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Il <b>Modello 5</b> è la dichiarazione annuale <b>obbligatoria</b> per mezzo della quale l'iscritto comunica il reddito netto professionale ai fini IRPEF nonché il volume d'affari IVA, relativi all'anno precedente così come risultanti dalla dichiarazione fiscale.</p> <p>Si ricorda che il codice ATECO per attività degli studi legali è 69.10.10.</p> <p><u>Il Modello 5 deve essere inviato <i>anche</i> nei casi in cui:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi</li><li>✓ i dati reddituali IRPEF/IVA siano pari a zero o negativi</li><li>✓ non sia stata ancora aperta la Partita IVA</li><li>✓ sia intervenuta la cancellazione dalla Cassa Forense, per comunicare i redditi relativi l'anno di cancellazione</li></ul>
<b>MODALITÀ E TERMINI DI INVIO</b>	<p>L'invio del Modello 5 avviene esclusivamente con modalità telematica <b>entro il 30 settembre</b> di ogni anno.</p> <p>Per l'invio telematico occorre collegarsi al sito della cassa, sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale</a> ed essere in possesso del proprio codice meccanografico e del codice PIN.</p> <p>La funzione prevede il servizio di compilazione assistita e/o contestuale invio telematico.</p> <p>Gli eredi dell'iscritto hanno l'obbligo di invio del Modello 5.</p> <p>Se il decesso è avvenuto tra il 28 febbraio ed il 30 di settembre, il termine per l'invio del Mod. 5 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>

	<p><b>Il ritardato o l'omesso</b> invio del Modello 5 determina l'applicazione di sanzioni amministrative e disciplinari. Se l'omissione perdura, la Cassa provvede alla comunicazione al competente COA del mancato invio del Mod. 5 da parte dell'iscritto, con conseguente avvio del procedimento di sospensione amministrativa a cura del COA.</p>
<p><b>SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MODELLO 5</b></p>	<p>I soggetti obbligati all'invio del Modello 5 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tutti gli Avvocati iscritti, <u>anche per frazione di anno</u> agli Albi, nell'anno anteriore a quello di scadenza dell'invio del Mod. 5;</li> <li>➤ i Praticanti che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Cassa e hanno ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione per l'anno precedente a quello di scadenza dell'invio del Mod.5;</li> <li>➤ gli Avvocati cancellati o sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20 L. 247/2012, dagli Albi professionali (Ordinario e Cassazionista) e i Praticanti cancellati dalla Cassa, nell'anno successivo a quello della cancellazione o sospensione;</li> <li>➤ gli Avvocati che esercitano all'estero e che hanno mantenuto l'iscrizione anche in un Albo italiano <u>anche per frazione di anno</u>, devono dichiarare l'ammontare del reddito netto professionale soggetto a tassazione in Italia;</li> <li>➤ gli Avvocati stranieri che sono stati iscritti <u>anche per frazione di anno</u> in un Albo italiano, devono dichiarare l'ammontare del reddito netto professionale soggetto a tassazione in Italia;</li> <li>➤ gli Avvocati che sono iscritti anche in altri Albi professionali e non hanno esercitato, ove consentito, il diritto di opzione prima del 2 febbraio 2013;</li> <li>➤ gli eredi di Iscritti deceduti, tenuti all'invio del Modello 5 nell'anno successivo al decesso per dichiarare i dati reddituali IRPEF e IVA dell'anno precedente tale invio;</li> <li>➤ i pensionati di vecchiaia che hanno mantenuto l'iscrizione agli Albi professionali;</li> <li>➤ i pensionati di anzianità (fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali);</li> <li>➤ i pensionati di invalidità;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i pensionati di inabilità (fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi professionali);</li> <li>➤ i professionisti iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario;</li> <li>➤ i professori universitari che hanno optato per il tempo definito e mantenuto l'iscrizione all'Albo.</li> </ul>
<p><b>SOGGETTI NON TENUTI ALL'INVIO DEL MODELLO 5</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Praticanti non iscritti alla Cassa;</li> <li>▪ gli Avvocati sospesi dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della L.247/2012, per i quali la sospensione (e la cancellazione dalla Cassa) si protrae per l'intero anno solare; l'obbligo di invio del Mod. 5 resta confermato per sospensioni inferiori all'intera annualità;</li> <li>▪ gli Avvocati iscritti anche in altri Albi professionali che abbiano esercitato, ove consentito e nei termini previsti, il diritto di opzione presso un'altra cassa di previdenza;</li> <li>▪ gli Avvocati iscritti negli elenchi speciali almeno per l'intero anno solare precedente a quello di invio;</li> <li>▪ gli Avvocati iscritti nell'Albo speciale dei professori universitari a tempo pieno almeno per l'intero anno solare precedente a quello di invio.</li> </ul>
<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO 5</b></p>	<p>Nell'accesso riservato alla posizione personale, è disponibile (solitamente da fine giugno) la procedura per la compilazione assistita del Modello 5.</p> <p>È sufficiente che l'iscritto indichi negli spazi preposti il reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF e il volume d'affari IVA, detratto l'importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nell'anno precedente.</p> <p>Per l'esatta indicazione dei dati reddituali da dichiarare la Cassa pubblica ogni anno le note illustrative per la compilazione del Modello 5.</p>

<b>CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE</b>	<p><b><u>Sulla base dei dati reddituali dichiarati e dello status professionale</u></b> risultante negli archivi della Cassa Forense con riferimento all'anno precedente, vengono <u>calcolati automaticamente</u>, dalla procedura on line, <u>i contributi eventualmente dovuti in autoliquidazione</u> da versare nelle due rate, di pari importo, con scadenza <b>30 settembre e 31 dicembre</b>.</p> <p>La procedura di calcolo applica automaticamente le agevolazioni previste dagli Artt. 37 e 39, comma 3 del Reg. Unico. Nei casi previsti dall'Art. 40 Reg. Unico (esonero temporaneo del contributo minimo soggettivo) la procedura calcolerà l'eventuale dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale prodotto.</p>
<b>CONTRIBUZIONE MODULARE VOLONTARIA</b>	<p>Gli Iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità, in sede di compilazione del Mod. 5, possono indicare annualmente <b>la quota di contribuzione modulare volontaria</b> in una misura compresa <b>tra l'1 e il 20%</b> del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale previsto (Mod. 5/2025 – redditi 2024 – tetto reddituale 2024 € 121.900,00), per finanziare una quota aggiuntiva di pensione. Tale indicazione può essere modificata, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, tramite l'apposita procedura telematica, sino alla scadenza del versamento da effettuare entro il 31 dicembre, che resta facoltativo.</p>
<b>TERMINI DI SCADENZA</b>	<p><b>30 settembre:</b> invio telematico del Mod. 5;</p> <p><b>30 settembre:</b> versamento della 1<sup>a</sup> rata (50% in acconto) del contributo soggettivo e del contributo integrativo in autoliquidazione;</p> <p><b>31 dicembre:</b> versamento della 2<sup>a</sup> rata (50% a saldo) del contributo soggettivo e del contributo integrativo in autoliquidazione;</p> <p><b>31 dicembre:</b> versamento del contributo modulare volontario (rata unica);</p>

	<p><b>31 dicembre:</b> termine annuale per l'integrazione facoltativa del versamento del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 39, ai fini dell'incremento del montante individuale. L'integrazione è consentita entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria;</p> <p><b>31 dicembre:</b> termine annuale per l'integrazione facoltativa del versamento del contributo soggettivo minimo disciplinata dall'art. 26 del Regolamento Unico in vigore fino al 31/12/2024, riservata agli Avvocati per i quali il termine degli otto anni di agevolazione, previsti dal sopra citato Art. 26, non sia ancora spirato. Si estende anche a tale platea di Avvocati l'esercizio della facoltà dell'integrazione <u>entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria.</u></p>
<p><b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b></p>	<p><b>Solo dopo aver effettuato l'invio telematico del Mod.5</b>, la procedura permette di generare e stampare gli avvisi di pagamento che devono essere eseguiti esclusivamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Modello F24 (già precompilato e personalizzato)</b> (per effettuare l'eventuale compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'Erario e con i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per patrocinio a spese dello Stato - <i>per quest'ultimi previa richiesta e autorizzazione della Piattaforma dei crediti commerciali del MEF-RGS nelle previste 2 finestre temporali (dal 1/3 al 30/4 e dal 1/9 al 30/10 di ciascun anno)</i> - è obbligatorio accedere ai servizi telematici di AdE, <b>Entratel o Fisconline</b>, e <b>compilare telematicamente l'F24WEB</b>, indicando il credito nella sezione "Erario" e il debito per contributi previdenziali nella Sezione "altri Enti previdenziali e assicurativi", utilizzando i previsti codici tributo.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>pagoPA</b> consente di eseguire i pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORENSE CARD (senza costi di commissione) <u>è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.</u></li> <li>- carte di debito, di credito prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronici disponibili *</li> <li>- presso le agenzie della propria banca</li> <li>- addebito diretto in conto corrente utilizzando il proprio home banking</li> <li>- presso gli sportelli ATM abilitati delle banche</li> <li>- presso gli Uffici Postali.</li> </ul> </li> </ul> <p>* (Per il pagamento con carta di credito di importi superiori ad euro 6.000 è consigliabile utilizzare una delle seguenti soluzioni (in questi casi senza limite di spesa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MyBank – soluzione adatta se la banca del debitore è aderente al circuito;</li> <li>• PayPal</li> <li>• CBILL – basterà inserire il codice CBI nel proprio home banking).</li> </ul> <p>Per il versamento del contributo modulare volontario è disponibile esclusivamente l’avviso di pagamento <b>pagoPA</b>.</p> <p>Per il versamento dell’integrazione del contributo soggettivo facoltativo sono disponibili sia gli avvisi <b>MaV</b> che i <b>Modelli F24</b>.</p>
<b>PAGAMENTI CON COMPENSAZIONE</b>	<b>Gli oneri dei contributi previdenziali possono essere posti in compensazione con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i crediti vantati nei confronti dell’Erario</li> <li>• i crediti derivanti da Patrocinio a Spese dello Stato.</li> </ul>

Per effettuare la compensazione è obbligatorio accedere ai **servizi telematici di AdE – Entratel e/o Fisconline**, con le proprie credenziali o quelle del consulente e procedere alla compilazione telematica F24WEB, come segue:

- ✓ nella Sezione **“Erario”** inserire il codice tributo del credito e il relativo importo a credito;
- ✓ nella Sezione **“altri Enti previdenziali e assicurativi”** inserire i codici tributo relativi ai contributi previdenziali di CF, sotto indicati:
  - Cassa Forense - Codice Ente 0013
  
  - E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”;
  - E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”;
  - E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  - E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  - E104 denominato “CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
  - E105 denominato “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
  - E106 denominato “CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
  - E107 denominato “CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo”.

I crediti possono essere utilizzati in compensazione anche in più soluzioni ed in diversi periodi dell’anno.

**PROCEDURA  
PRELIMINARE PER LA  
COMPENSAZIONE DEL  
CREDITO DA**

**Compensazione crediti derivanti da Patrocinio a Spese dello Stato**

Prima di utilizzare in compensazione i crediti da Patrocinio a Spese dello Stato è necessario **preventivamente** utilizzare la procedura prevista nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del MEF (link: <https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml> ).

**PATROCINIO A SPESE  
DELLO STATO**

**La procedura per esercitare l'opzione di compensazione del credito** deve essere effettuata in due "finestre temporali" di ogni anno, ovvero dal:

- 1° marzo al 30 aprile
- 1° settembre al 31 ottobre.

Si consiglia di evitare l'inserimento delle fatture elettroniche, tramite il servizio di interscambio, a ridosso della scadenza delle due finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore.

Concluso il periodo utile (30/4 e 31/10) per sottoscrivere e presentare l'autocertificazione, il sistema della PCC:

- elabora l'elenco delle fatture ammesse alla procedura di compensazione secondo i criteri stabiliti;
- modifica automaticamente lo stato di tali fatture in Lavorata;
- modifica automaticamente lo stato dell'autocertificazione in Elaborata;  
(In tale stato le autocertificazioni non possono più essere modificate o annullate);
- invia le opportune comunicazioni informative agli utenti coinvolti. In particolare, invia ai creditori l'elenco delle fatture ammesse alla compensazione;
- invia all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione.

**Ricevuta la PEC di conferma dalla PCC**, è possibile proseguire con la procedura sopra descritta per eseguire il **pagamento dei contributi con compensazione**.

## TAVOLA 7

### MODELLO 5 BIS PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

#### (Art.10 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI TENUTI MODULISTICA E PARTI ESSENZIALI</b>	<p>Le Associazioni tra Professionisti o le Società tra Professionisti (STP) costituite ai sensi del D.lgs 96/2001 sono tenute ad inviare il <b>Mod. 5/bis</b>, entro lo stesso termine previsto per il Mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre.</p> <p>La comunicazione deve essere fatta da un solo Associato o Socio che ne abbia la rappresentanza. Per ogni Associazione deve essere inviato un solo Mod. 5/bis.</p> <p>Non devono inviare il Mod. 5/bis le Società tra Avvocati (STA) costituite ai sensi dell'Art. 4 bis della legge 247/2012, in quanto le STA inviano il Modello 5/ter.</p> <p>I Modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e alle Società tra Professionisti già registrati presso la Cassa, sono ogni anno disponibili presso il competente Ordine.</p> <p>L'invio del Modello 5/bis non esonera dall'invio del Modello 5 individuale.</p> <p>Nessun versamento è dovuto in relazione al Modello 5/bis.</p>
<b>MODALITA' E TERMINI DI INVIO</b>	<p>L'invio del Modello 5/bis per i soggetti interessati avviene a mezzo raccomandata semplice (no A/R) entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>Non sono applicate sanzioni in caso di ritardato invio della comunicazione.</p>

## DICHIARAZIONI INTEGRATIVE O RETTIFICA DI COMUNICAZIONI NON CONFORMI AL VERO

(Art.15 Reg. Unico della Previdenza Forense)

RETTIFICHE DELLE  
DICHIARAZIONI  
DERIVANTI DA VARIAZIONI  
DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

**In caso di presentazione al Fisco** di dichiarazioni integrative o rettificative che determinano variazioni dei dati reddituali con rilevanza ai fini della quantificazione della contribuzione obbligatoria, l'iscritto dovrà comunicare alla Cassa, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa o rettificativa, il nuovo volume di affari IVA nonché il nuovo reddito netto professionale ai fini IRPEF.

Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'Art. 85 Reg. Unico.

Il pagamento degli eventuali maggiori contributi dovrà avvenire entro i termini di scadenza dell'autoliquidazione dell'anno successivo a cui si riferisce la dichiarazione fiscale integrativa o rettificativa.

*(Esempio: rettifica fiscale eseguita nel 2024 – termini di scadenza dei contributi eventualmente dovuti - autoliquidazione 30/9/2025).*

Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli Artt. 86 e 87, oltre agli interessi di mora previsti dall'Art. 90 Reg. Unico.

**COMUNICAZIONI REDDITUALI  
ALLA CASSA  
NON CONFORMI AL VERO**

**Coloro che abbiano reso alla Cassa una comunicazione reddituale non conforme al vero,** possono provvedere alla rettifica dei dati, già comunicati, **entro 3 mesi** dal termine per l'invio del relativo Modello 5, inviando una nuova comunicazione telematica (Mod.5).  
Trascorso il predetto termine sarà possibile, con procedura telematica dedicata, inviare una nuova comunicazione che deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.

TAVOLA 9

MODELLO 5 TER PER LE SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA)

(Artt. 16-28 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<p><b>SOCIETA' TRA AVVOCATI MODELLO 5/TER</b></p>	<p>Le Società tra Avvocati (STA) costituite ai sensi dell'Art. 4 bis della L. 247/2012, sono tenute ad iscriversi nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati e hanno l'obbligo dichiarativo e contributivo nei confronti di Cassa Forense ovvero l'obbligo di invio telematico del <b>Modello 5/ter</b> e del versamento della maggiorazione percentuale relativa al <b>contributo integrativo del 4%</b> su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari dichiarato ai fini IVA.</p>
<p><b>SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MODELLO 5/TER</b></p>	<p>Le Società tra Avvocati che risultano iscritte nell'anno precedente, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale di un Albo professionale, devono inviare il Mod. 5/ter. L'obbligo di invio della Società permane fino all'anno successivo a quello della cancellazione dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo. Le Società devono comunicare il volume d'affari complessivo conseguito ai fini dell'IVA. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume d'affari IVA è inesistente.</p> <p>Devono inoltre comunicare l'ammontare del reddito prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente.</p>
<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO 5 TER</b></p>	<p>Previo collegamento al sito tramite la sezione riservata alle Società tra Avvocati, utilizzando le credenziali (Meccanografico e PIN della STA), il sistema consente di accedere alla compilazione del Modello 5/ter.</p>

La scheda che viene proposta si riferisce alle informazioni generali della società e dopo la presa visione della informativa sulla privacy si prosegue nella procedura con l'inserimento dei dati relativi alla compagine sociale.

Per ogni socio deve essere compilata la relativa scheda selezionando il ruolo ricoperto tra:

- socio avvocato/socio praticante iscritto Cassa
- socio iscritto altro Albo Professionale
- socio di capitale

Per socio di capitale (persona fisica o giuridica), ai fini del Modello 5/ter, deve intendersi il socio che non risulti iscritto ad alcun Albo professionale.

#### ***INDICAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO (UTILE FISCALE)***

Per ogni socio deve essere riportata la percentuale di partecipazione agli utili spettante e l'importo degli eventuali compensi percepiti e di quelli assoggettati all'IVA.

I soci Avvocati iscritti in un Albo professionale e alla Cassa e i Praticanti iscritti alla Cassa che fanno parte di una Società Tra Avvocati, costituita ai sensi dell'Art. 4 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, devono riportare la quota di reddito prodotto dalla società partecipata esercente attività professionale spettante in ragione della quota di partecipazione agli utili risultante dal Modello Redditi-PF. Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito, prodotto dalla Società, determinato applicando la quota percentuale di partecipazione agli utili all'importo indicato nel Modello Redditi - Società di Capitali.

Al reddito, come sopra individuato, dovranno essere sommati gli eventuali compensi percepiti dal professionista, qualora gli stessi non siano confluiti nel reddito professionale individuale (quadro RE o LM del Modello Redditi PF).

	<p><b>INDICAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI</b></p> <p>La Società deve dichiarare l’importo di cui al rigo VE50 della dichiarazione annuale IVA detratto l’importo del contributo integrativo (4%) già assoggettato ad IVA nel corso dell’anno precedente.</p>
<p><b>MODALITA’, TERMINI DI INVIO E SCADENZE</b></p>	<p>L’invio del Modello 5/ter avviene esclusivamente con modalità telematica <b>entro il 30 settembre</b> di ogni anno.</p> <p>La STA per l’invio telematico deve collegarsi al sito della cassa, sezione <a href="#">“accesso riservato – società tra avvocati - accedi”</a> e inserire il codice Meccanografico e il codice PIN della STA, rilasciati dopo l’auto accreditamento della Società sul sito Cassa (accesso riservato – <i>Società tra Avvocati – registrazione</i>).</p> <p><b>Una volta inviato il Modello 5/ter</b> sarà possibile generare gli <u>avvisi di pagamento</u> (PagoPA o F24), precompilati e personalizzati, relativi al <u>contributo integrativo dovuto dalle STA, da versare entro il 30 settembre.</u></p> <p>Il ritardato o l’omesso invio del Modello 5/ter e il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti, comporta l’applicazione di sanzioni.</p>

# FAQ

## Modelli 5

### **Quando e come devo inviare il primo Modello 5?**

L'invio deve essere effettuato dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo (anche nel caso in cui il professionista non avesse ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa); tale obbligo è previsto anche per il Praticante iscritto facoltativamente alla Cassa.

Il modello 5 deve essere inviato esclusivamente in via telematica - tramite l'accesso riservato alla posizione personale - entro il 30 settembre di ciascun anno.

### **Nel Modello 5 telematico ho aderito al versamento del contributo modulare volontario scegliendo la percentuale del 15%. C'è modo di annullarlo dopo aver inviato il Modello 5?**

No, tale indicazione può comunque essere modificata telematicamente in corso d'anno e non obbliga al versamento, pertanto non è assoggettato all'applicazione di alcuna sanzione.

### **Avrei necessità di rettificare il Modello 5 già inviato telematicamente a luglio. Come posso procedere?**

Basterà procedere a un ulteriore invio telematico del modello entro il 30 settembre che, in automatico, sostituirà il precedente. Anche nel caso di più invii telematici, verrà considerato sempre l'ultimo.

### **Avrei necessità di rettificare i Modelli 5 già inviati per gli anni pregressi. Come posso procedere?**

Al fine di rettificare i modelli 5 già inviati relativi ad anni pregressi, sarà necessario comunicare in via telematica, con procedura dedicata, i nuovi dati reddituali allegando la relativa documentazione fiscale.

Qualora la rettifica dei dati reddituali fosse in aumento rispetto a quelli precedentemente dichiarati potrà essere inviata l'istanza on line di regolarizzazione spontanea Art. 94 del Regolamento Unico, disponibile all'interno del proprio accesso riservato, al fine di usufruire della riduzione del 60% delle sanzioni dovute.

### **Coloro che hanno aderito al Regime forfettario in un dato anno, cosa devono indicare nel modello 5 dell'anno successivo?**

Ogni anno la Cassa pubblica le note illustrative per la compilazione del Modello 5 e fornisce indicazioni in merito alle novità fiscali per consentire agli iscritti di compilare in modo corretto la dichiarazione reddituale da trasmettere alla Cassa, anche con riferimento ai vari regimi fiscali adottati (regime ordinario, fiscale di vantaggio, forfettario ecc.).

### **L'Avvocato che percepisce dalla Cassa la pensione di invalidità e continua ad esercitare, deve pagare i contributi minimi e i contributi in autoliquidazione mod.5?**

Il pensionato di invalidità continua ad avere gli stessi obblighi dichiarativi e contributivi degli iscritti alla Cassa. Pertanto deve corrispondere i contributi minimi annuali, inviare il Mod. 5 annuale e provvedere all' eventuale pagamento delle relative eccedenze dovute.

### **Siamo una Società tra Avvocati iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo, ma non abbiamo i codici di accesso per l'invio telematico del Mod.5/TER, cosa dobbiamo fare?**

Sul sito Cassa - accessi riservati – *Società tra avvocati – Registra Nuova STA*, è disponibile una procedura riservata alle STA per l'inserimento dei dati utili alla registrazione della Società; tale registrazione può essere effettuata dal Legale rappresentante o da un Amministratore iscritto alla Cassa Forense. Alla conclusione dell'inserimento dei dati seguirà il rilascio di una ricevuta di avvenuta registrazione della STA e l'invio - all'indirizzo di posta elettronica certificata, fornito in fase di registrazione - del codice meccanografico necessario per accedere all'area riservata alle STA. La STA ha l'obbligo di invio telematico del Mod.5/TER e del versamento del contributo integrativo nella misura del 4%, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dall'anno successivo l'iscrizione all'Albo Speciale.

## TAVOLA 10

## CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE

(Art.30 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Tutti gli Avvocati e i Praticanti iscritti alla Cassa.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Contributo minimo soggettivo</u> <b>€ 2.750,00 per l'anno 2025</b></li>   <li>○ <u>Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IRPEF):</u>  <b>redditi 2024 (Mod.5/2025): 15%</b>  <b>redditi 2025 (Mod.5/2026): 16%</b>  <b>redditi 2026 (Mod.5/2027): 17%</b>  <b>redditi 2027 (Mod. 5/2028): 18%</b>            fino al tetto reddituale annualmente stabilito (<b>€ 130.000,00 per il 2025</b>)  <b>+ il 3% oltre il tetto reddituale</b></li> </ul>
<b>REGIME CONTRIBUTIVO PER I PENSIONATI CHE PROSEGUONO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Contributo minimo soggettivo</u> Non dovuto dall'anno successivo la decorrenza della pensione di vecchiaia.</li>   <li>○ <u>Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IRPEF):</u>  <b>dai redditi 2025 (Mod. 5/2026): 12%</b>            fino al tetto reddituale annualmente stabilito (<b>€ 130.000,00 per il 2025</b>)  <b>+ il 3% oltre il tetto reddituale</b></li> </ul>

**MODALITÀ E TERMINI DI  
PAGAMENTO**

- Contributo minimo soggettivo  
Riscosso esclusivamente tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, in quattro rate aventi scadenza:
  - **28 febbraio**
  - **30 aprile**
  - **30 giugno**
  - **30 settembre** (eventuale pagamento delle quattro rate in unica soluzione)
  
- Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IRPEF):  
Riscosso **in due rate** di pari importo, tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, personalizzati e precompilati:
  - **30 settembre** (50% acconto)
  - **31 dicembre** (50% saldo)

## TAVOLA 11

## CONTRIBUTO INTEGRATIVO

(Art. 31 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Tutti gli Avvocati e i Praticanti iscritti alla Cassa.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>Contributo minimo integrativo</u> <b>€ 350,00 per l'anno 2025</b></li><li>○ <u>Contributo integrativo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IVA):</u> <b>4% sul volume d'affari IVA dichiarato in sede di Mod.5</b></li></ul>
<b>REGIME CONTRIBUTIVO PER I PENSIONATI CHE PROSEGUONO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>Contributo minimo integrativo</u> <b>€ 350,00 per l'anno 2025</b></li><li>○ <u>Contributo integrativo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IVA):</u> <b>4% sul volume d'affari IVA dichiarato in sede di Mod.5</b></li></ul>

**MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

- Contributo minimo integrativo  
Riscosso esclusivamente tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, in quattro rate aventi scadenza:
  - **28 febbraio**
  - **30 aprile**
  - **30 giugno**
  - **30 settembre** (eventuale pagamento delle quattro rate in unica soluzione)
  
- Contributo integrativo in autoliquidazione (eccedenza IVA):  
Riscosso **in due rate** di pari importo, tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, personalizzati e precompilati:
  - **30 settembre** (50% acconto)
  - **31 dicembre** (50% saldo)

## TAVOLA 12

### CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

(Art. 33 e 41 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Tutti gli Iscritti alla Cassa <u>non pensionati</u> , ad eccezione dei pensionati di invalidità.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO VOLONTARIO</b>	<p>Versamento volontario di ulteriore contribuzione <b>dall'1% al 20%</b> del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale previsto.</p> <p>La contribuzione così versata è destinata al montante individuale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico, secondo il metodo di calcolo contributivo (Art. 70 Reg. Unico).</p> <p>Il montante contributivo individuale è rivalutato, con un valore minimo dell'1,5%.</p>
<b>MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO</b>	<p>La volontà di contribuire deve essere <b>espressa in sede di compilazione del Mod.5</b>, con l'indicazione della misura della percentuale scelta.</p> <p>Tale percentuale può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino alla scadenza del versamento, tramite l'apposita procedura telematica.</p> <p><b>Termine di scadenza:</b> in unica soluzione <b>entro il 31 dicembre</b>, tramite avviso <b>paGoPA</b></p> <p>Non è consentito il pagamento tardivo. Le somme corrisposte oltre la scadenza saranno restituite previa istanza.</p>

TAVOLA 13

AGEVOLAZIONI SUI CONTRIBUTI MINIMI DOVUTI PER I PRIMI ANNI DI ISCRIZIONE

(Art. 37, 39 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Gli <b>Avvocati</b> iscritti alla Cassa <b>da data anteriore al 35° anno di età.</b>				
<b>AGEVOLAZIONI</b>	<p>Contributo minimo soggettivo e contributo minimo integrativo <b>ridotti al 50% per i primi 6 anni di iscrizione obbligatoria alla Cassa.</b></p> <p><b>Anno 2025</b></p> <table data-bbox="600 715 1294 798"> <tr> <td>minimo soggettivo al 50%</td> <td>€ 1.375,00</td> </tr> <tr> <td>minimo integrativo al 50%</td> <td>€ 175,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Totale <b>€ 1.550,00</b> oltre il contributo di maternità</p> <p><u>Tali agevolazioni non si applicano ai contributi dovuti per gli anni di retrodatazione e per gli anni di iscrizione retroattiva chiesti dal Praticante in sede di iscrizione facoltativa (Art. 39, comma 3 Reg. Unico).</u></p>	minimo soggettivo al 50%	€ 1.375,00	minimo integrativo al 50%	€ 175,00
minimo soggettivo al 50%	€ 1.375,00				
minimo integrativo al 50%	€ 175,00				
<b>VALIDITÀ PREVIDENZIALE</b>	<p>L'anno oggetto di contribuzione agevolata è riconosciuto per intero <b>ai fini del diritto alle prestazioni, per le anzianità contributive successive al 31/12/2024.</b></p> <p><b>Ai fini della misura, entro 12 anni</b> dalla prima iscrizione obbligatoria alla Cassa è data facoltà di integrare il montante individuale, corrispondendo la restante metà del contributo minimo</p>				

soggettivo annuale, con l'applicazione, a partire dal secondo anno successivo a quello di competenza, di interessi nella misura dell'1,50% annuo.

L'eventuale integrazione del contributo minimo soggettivo potrà essere corrisposta **entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria alla Cassa.**

I beneficiari dell'agevolazione di cui all'Art. 26 del Regolamento unico in vigore fino al 31/12/2024, relativamente alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2024, possono esercitare la facoltà di integrazione **entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria alla Cassa**, qualora non sia ancora spirato il termine degli otto anni di agevolazione, previsto dal sopra citato Art. 26.

TAVOLA 14

ESONERO TEMPORANEO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO

(Art. 40 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p>	<p>Iscritti alla Cassa, <b>nei casi previsti dall'Art. 21 comma 7 della L. n. 247/12:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle Avvocate in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esonero si applica, altresì, agli Avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;</li> <li>b) agli Avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;</li> <li>c) agli Avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stata accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.</li> </ul>
<p><b>BENEFICIO</b></p>	<p>Esonero temporaneo dal pagamento del <b>contributo minimo soggettivo</b>. Per una sola volta e limitatamente ad un anno solare con riconoscimento dell'intero periodo ai fini del diritto alle prestazioni. Nei soli casi di maternità o adozione, l'esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo sino ad un massimo di tre complessivi a condizione che l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.</p> <p>Resta dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contributo minimo integrativo</li> <li>• il contributo di maternità</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>il contributo soggettivo in autoliquidazione (Mod.5) sulla base dell'effettivo reddito professionale prodotto, determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto qualora non avessero beneficiato dell'esonero temporaneo. <i>Esempio: Avvocato che per il 2025 beneficia del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà pari a € 1.375,00. Presenta richiesta di esonero temporaneo per l'anno 2025.</i></li> </ul> <p><b>Caso 1</b> - Reddito professionale netto dichiarato per il 2025: € 30.000,00 Contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione Mod.5/2026: € 3.425,00, così determinato:</p> <table data-bbox="784 414 1601 534"> <tr> <td>fino a € 17.188,00</td> <td>→</td> <td>€ 1.375,00</td> </tr> <tr> <td>16% da € 17.188,01 a € 30.000,00</td> <td>→</td> <td>€ 2.050,00</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td></td> <td><b>€ 3.425,00</b></td> </tr> </table> <p><b>Caso 2</b> - Reddito professionale netto dichiarato per il 2025: € 10.000,00 Contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione Mod.5/2026: € 1.375,00, così determinato:</p> <table data-bbox="784 670 1601 710"> <tr> <td>fino a € 17.188,00</td> <td>→</td> <td>€ 1.375,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>il contributo integrativo in autoliquidazione (Mod.5) sulla base dell'effettivo volume di affari IVA prodotto.</li> </ul>	fino a € 17.188,00	→	€ 1.375,00	16% da € 17.188,01 a € 30.000,00	→	€ 2.050,00	<b>Totale</b>		<b>€ 3.425,00</b>	fino a € 17.188,00	→	€ 1.375,00
fino a € 17.188,00	→	€ 1.375,00											
16% da € 17.188,01 a € 30.000,00	→	€ 2.050,00											
<b>Totale</b>		<b>€ 3.425,00</b>											
fino a € 17.188,00	→	€ 1.375,00											
<b>DOMANDA</b>	La domanda di esonero temporaneo può essere inoltrata telematicamente, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</a>												
<b>VALIDITÀ PREVIDENZIALE</b>	L'anno oggetto di esonero temporaneo è riconosciuto per intero <b>ai fini del diritto.</b> <b>Ai fini della misura</b> , è data facoltà, entro i successivi 6 anni dal beneficio, di effettuare volontariamente il versamento del contributo minimo soggettivo oggetto di esonero. L'eventuale integrazione del contributo minimo soggettivo oggetto di esonero potrà essere corrisposta in sede di autoliquidazione del Mod. 5 entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo al sesto anno dal beneficio, con applicazione di interessi nella misura dell'1,50% annuo a partire dal secondo anno successivo a quello di competenza.												

## TAVOLA 15

### CONTRIBUTO DI MATERNITA'

(Art. 32 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Tutti gli iscritti alla Cassa.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Contributo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla spesa per indennità di maternità sostenuta nell'anno precedente e successiva approvazione dei Ministeri vigilanti.  Nell'anno 2024 il contributo di maternità è stato determinato in € 96,76.
<b>MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO</b>	Riscosso in unica soluzione insieme alla 4° rata dei contributi minimi con scadenza 30 settembre, tramite avvisi di pagamento pagoPa o Modelli F24. <u>Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità può avvenire, in alternativa, attraverso la trattenuta sui ratei mensili di pensione.</u> La richiesta potrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo presente sul portale web della Cassa - <i>Sezione Modulistica – Contributi</i> .

## TAVOLA 16

## TABELLA DEI CONTRIBUTI

ANNI DI COMPETENZA	CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI	CONTRIBUTI MODULARI MINIMI	SOGGETTIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE MOD. 5		CONTRIBUTI INTEGRATIVI MINIMI (IVA)	INTEGRATIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE MOD. 5		CONTRIBUTI MINIMI DI MATERNITA'	SOGLIE CONTINUITA'		TETTO REDDITO IRPEF	
	IMPORTI Euro	IMPORTI Euro	Copertura	%	IMPORTI Euro	Copertura	%	IMPORTI Euro	IRPEF Euro	IVA Euro	Euro	
2014	intero	2.780,00		19.857,00	14 %	700,00	17.500,00	4 %	151,00			96.800,00
	ridotto 1/2	1.390,00				350,00	8.750,00					
	ridotto 1/4	695,00										
2015	intero	2.810,00		20.071,00	14 %	710,00	17.750,00	4 %	131,00			97.850,00
	ridotto 1/2	1.405,00				355,00	8.875,00					
	ridotto 1/4	702,50										
2016	intero	2.815,00		20.107,00	14 %	710,00	17.750,00	4 %	43,00			98.050,00
	ridotto 1/2	1.407,50				355,00	8.875,00					
	ridotto 1/4	703,75										
2017	intero	2.815,00		19.414,00	14,5 %	710,00	17.750,00	4 %	84,00			98.050,00
	ridotto 1/2	1.407,50				355,00	8.875,00					
	ridotto 1/4	703,75										
2018	intero	2.815,00		19.414,00	14,5 %	*		4 %	117,00			98.050,00
	ridotto 1/2	1.407,50										
	ridotto 1/4	703,75										
2019	intero	2.875,00		19.828,00	14,5 %	*		4 %	79,00			100.200,00
	ridotto 1/2	1.437,50										
	ridotto 1/4	718,75										
2020	intero	2.890,00		19.931,00	14,5 %	*		4 %	95,39			100.700,00
	ridotto 1/2	1.445,00										
	ridotto 1/4	722,50										
2021	intero	2.890,00		19.267,00	15 %	*		4 %	81,52			105.000,00
	ridotto 1/2	1.445,00										
	ridotto 1/4	722,50										
2022	intero	2.945,00		19.634,00	15 %	*		4 %	81,97			107.000,00
	ridotto 1/2	1.472,50										
	ridotto 1/4	736,25										
2023	intero	3.185,00		21.233,00	15 %	805,00	20.125,00	4 %	82,69			115.650,00
	ridotto 1/2	1.592,50				402,50	10.062,50					
	ridotto 1/4	796,25										
2024	intero	3.355,00		22.367,00	15 %	850,00	21.250,00	4 %	96,76			121.900,00
	ridotto 1/2	1.677,50				425,00	10.625,00					
	ridotto 1/4	838,75										
Regolamento Unico fino al 31/12/2024: <b>Contributi minimi soggettivi (IRPEF):</b> riduzione metà primi 6 anni iscriz. < 35 anni di età - riscossione ulteriore metà primi 8 anni iscrizione Albo/Cassa. <b>Contributi minimi integrativi (IVA):</b> esonero praticanti iscritti Cassa e primi 5 anni Albo/Cassa - successivi 4 Albo/Cassa metà (se iscrizione < 35° anno di età) -												
2025	intero	2.750,00		17.188,00	16 %	350,00	8.750,00	4 %	da definire			130.000,00
	ridotto 1/2	1.375,00				175,00	4.375,00					
Nuovo Regolamento Unico dal 1/1/2025: <b>Contributi minimi soggettivi (IRPEF) e minimi integrativi (IVA):</b> riduzione metà primi 6 anni iscriz. obbligatoria < 35 anni di età												

## **FAQ**

### **Contributi**

#### **Quando e come devo pagare i contributi minimi obbligatori?**

Solitamente dal mese di febbraio di ogni anno è possibile generare nell'accesso riservato alla propria posizione personale, i primi 3 avvisi di pagamento pagoPa o F24 per il pagamento delle prime tre rate (febbraio, aprile e giugno) dei contributi minimi obbligatori; il 4° avviso di pagamento, relativo all'ultima rata, comprensivo del contributo di maternità, potrà essere generato in prossimità della scadenza (30 settembre).

#### **Sono un Avvocato e al 2025 mi trovo al 7° anno di iscrizione Albo/Cassa. Nel 2024 ho prodotto un reddito netto professionale inferiore a euro 10.300; cosa dovrò/potrò fare in sede di compilazione del Modello 5?**

**Fino al 31.12.2024** il contributo minimo soggettivo, nei primi otto anni di iscrizione Albo/Cassa, è ridotto del 50% della misura inizialmente dovuta, con il riconoscimento di sei mesi di anzianità contributiva. In sede di autoliquidazione del **Modello 5/2025**, il professionista che dichiara un reddito netto professionale IRPEF inferiore o pari a euro 10.300, potrà decidere di integrare il restante 50% del contributo minimo soggettivo, al fine del riconoscimento dell'intera annualità. In caso contrario, saranno riconosciuti a fronte del versamento ridotto, i soli sei mesi di anzianità.

Con il Regolamento Unico in vigore dal 1/1/2025, la predetta facoltà di integrazione del contributo minimo soggettivo è esercitabile entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione Albo/Cassa.

#### **È possibile scaricare dal sito la certificazione fiscale dei versamenti e contributi per la dichiarazione dei redditi?**

Si è disponibile on-line la funzione per ottenere la Certificazione dei versamenti contributivi eseguiti nell'anno solare, valida ai fini fiscali, attraverso il seguente percorso: [Accessi Riservati – posizione personale – istanze on line – Certificazioni – Certificazione fiscale dei versamenti](#).

**Sono un avvocato iscritto dal 2021 infra35enne, nel 2025 quale sarà la contribuzione minima obbligatoria a mio carico?**

**Per l'anno 2025 e 2026** (5° e 6° anno di iscrizione obbligatoria) è dovuto il contributo minimo soggettivo e il minimo integrativo ridotti alla metà, con riconoscimento dell'intera annualità ai fini del diritto.

Ai fini della misura è data facoltà di integrare la seconda metà del contributo minimo soggettivo entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria.

**Ho pagato il contributo minimo soggettivo nella misura di 1/4, avendo i requisiti previsti dalla normativa precedente, posso decidere anche dopo la cancellazione Albo/Cassa di integrare l'importo versato, così da vedermi riconosciuto un anno intero di contribuzione anziché sei mesi? Eventualmente devo trasmettere specifica istanza/comunicazione o basta pagare l'avviso di pagamento presente nell'area riservata?**

Si, l'integrazione del contributo minimo soggettivo potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria; non è necessario inviare specifica istanza in quanto è sufficiente eseguire il versamento tramite gli avvisi di pagamento disponibili nella propria posizione personale, il cui accesso rimane valido anche per i cancellati.

**Posso pagare i contributi previdenziali con un credito erariale? E avendone la disponibilità potrei utilizzare il credito per compensare il contributo volontario o l'onere del riscatto effettuato con Cassa per gli anni di laurea e pratica?**

I crediti vantati nei confronti dell'Erario possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento, tramite F24Web telematico, dei contributi minimi soggettivo, integrativo e contributo di maternità, delle due rate in autoliquidazione del Modello 5, dell'onere dovuto a titolo di riscatto, dell'integrazione del contributo minimo soggettivo (per anno intero).

Il contributo modulare volontario non rientra tra i contributi che possono essere attualmente compensati.

Per ulteriori dettagli consultare sul sito il protocollo "[PAGAMENTI CON F24 \(ANCHE IN COMPENSAZIONE\) Aggiornamento 2024](#)".

**Posso utilizzare i crediti per spese, diritti di avvocato per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato in compensazione con i contributi dovuti a CF?**

Si, è necessario preventivamente accedere alla **Piattaforma dei crediti commerciali del MEF (PCC)** per esercitare l'opzione di

compensazione; si precisa che la procedura sulla PCC è possibile effettuarla 2 volte l'anno, ovvero dal **01 marzo al 30 aprile** e dal **1 settembre al 31 ottobre** (sul sito di CF sono presenti le ["Istruzioni piattaforma crediti gratuito patrocinio"](#)). Una volta chiusa ciascuna finestra temporale, il sistema PCC invia le opportune comunicazioni ai professionisti circa l'ammissione alla procedura di compensazione. A questo punto i predetti crediti, ammessi alla procedura di compensazione sono utilizzabili, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("**F24 web**" e "**F24 online**") utilizzando i canali Entratel e/o Fisconline.

**Se un iscritto versa il 4 gennaio i contributi dovuti in scadenza al 31 dicembre anno precedente, tali contributi saranno fiscalmente deducibili nel nuovo anno? A quali sanzioni e/o interessi si espone tale versamento tardivo di 4 giorni?**

Ai fini fiscali, vige il "principio di cassa": in sede di compilazione della Dichiarazione Fiscale potranno essere esposti i soli contributi effettivamente pagati nel corso dell'anno precedente la presentazione della stessa, indipendentemente dall'anno cui gli stessi si riferiscono. Relativamente ai contributi in autoliquidazione del Mod. 5 sono previsti 8 giorni di tolleranza per il pagamento, entro i quali non saranno applicate sanzioni. Pertanto qualora l'iscritto, ad esempio, corrisponda i contributi il 4 gennaio 2025, questi potranno essere fiscalmente deducibili nella dichiarazione dell'anno successivo, ovvero Modello Redditi 2026.

**Ho pagato in ritardo le due rate dei contributi in autoliquidazione Mod.5 (settembre-dicembre), cosa devo fare?**

Prima che sia la Cassa a rilevare l'irregolarità, è possibile chiedere la regolarizzazione spontanea Art. 94 del Regolamento Unico, mediante l'invio della domanda telematica dal proprio accesso riservato nel sito della Cassa, al fine di ottenere la riduzione del 60% delle sanzioni previste. Tale domanda può essere inviata successivamente alla scadenza della seconda rata dell'autoliquidazione del Mod. 5 (dopo il 31/12).

**Sono cancellato dall'Albo e dalla Cassa; i proventi professionali fatturati successivamente, sono soggetti alla contribuzione alla Cassa?**

Dall'anno successivo alla cancellazione non è più soggetto ad alcun obbligo dichiarativo e contributivo nei confronti della Cassa. Pertanto tali proventi dovranno essere assoggettati all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

**Quando posso chiedere l'esonero temporaneo dal versamento dei contributi minimi?**

La domanda di esonero temporaneo può essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno. L'istanza è disponibile nel proprio accesso riservato all'interno del sito della Cassa – *istanze on line*, a decorrere dal mese di febbraio di ogni anno.

L'esonero temporaneo è previsto per una sola volta (tranne i casi di maternità in cui l'esonero si può estendere a un massimo di 3 eventi) e limitatamente ad un anno solare, con il riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali.

### **In caso di esonero temporaneo, non devo pagare nulla per l'anno in oggetto?**

L'esonero temporaneo riguarda solamente il contributo minimo soggettivo. Sono comunque dovuti il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità dell'anno dell'esonero, fermo restando il versamento dei contributi in autoliquidazione (Modello 5) in relazione all'effettivo reddito prodotto e al volume d'affari effettivamente dichiarato ai fini IVA.

### **Sono al quinto mese di gravidanza. Quando posso chiedere l'esonero dal pagamento del contributo minimo soggettivo?**

La domanda potrà essere inoltrata entro il termine perentorio del 30 settembre. In caso di maternità l'esonero può essere richiesto nell'anno del parto o entro i due anni di vita del bambino. Nei soli casi di **maternità o adozione** tale beneficio può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento. È possibile presentare telematicamente l'istanza dalla Sezione accessi riservati – posizione personale- *istanze on line* del sito di Cassa.

### **Il pensionato di vecchiaia che continua ad esercitare la professione quindi ancora iscritto alla cassa, deve pagare la contribuzione?**

Il pensionato di vecchiaia ancora iscritto agli Albi e alla Cassa, a partire dal 2025 deve versare il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità. In sede di autoliquidazione dovrà versare la contribuzione soggettiva in misura del 12% a partire dai redditi 2025 (Mod.5/2026) fino al tetto reddituale previsto (€ 130.000,00 per il 2025) + 3% per la parte eccedente il tetto e il contributo integrativo nella misura del 4%, dedotto il contributo minimo integrativo pagato.

### **La prescrizione dei contributi è decennale o quinquennale?**

L'Art. 19 della legge 576/1980 stabiliva che la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa ed ogni relativo accessorio si compiva con il decorso di dieci anni. Successivamente, l'Art. 3 della L. 335/1995, stabiliva che i contributi previdenziali dovuti alle Casse dei liberi professionisti, quindi anche alla Cassa Forense, si prescrivevano con il decorso del termine di cinque anni.

Con l'entrata in vigore della L. n. 247/2012 (Art. 66) non si applicano più ai contributi previdenziali forensi le regole della L. n. 335/1995, con la conseguenza che torna a rivivere il termine prescrizione decennale della L. 576/1980, con decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa delle dichiarazioni reddituali (Modelli 5).

**È possibile rateizzare il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione? In caso positivo come si fa?**

No, i contributi in autoliquidazione del Modello 5 non sono rateizzabili. In caso di mancato/ritardato/parziale pagamento, nei termini previsti (30/9 e 31/12), è possibile presentare domanda telematica di regolarizzazione spontanea art. 94 del Regolamento Unico per la riduzione del 60% delle sanzioni dovute; se l'importo complessivamente dovuto per la regolarizzazione risulterà superiore ad euro 1.000,00 sarà possibile avvalersi della rateazione con le modalità previste dal Regolamento Unico.

**L'Avvocato che ha una pensione di invalidità e continua a lavorare deve pagare i contributi minimi e i contributi in autoliquidazione?**

L'Avvocato che percepisce la pensione di invalidità della Cassa continua ad avere gli stessi obblighi dichiarativi e contributivi di tutti gli iscritti alla Cassa. Pertanto, deve corrispondere i contributi minimi annuali ed inviare il Modello 5 annuale con l'eventuale pagamento delle relative eccedenze dovute a fronte dei dati reddituali professionali dichiarati. Alla maturazione dei requisiti previsti potrà richiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di inabilità, vecchiaia o anzianità.

**I contributi versati per un reddito oltre il tetto pensionistico previsto (nel 2025 euro 130.000) vanno tutti come contributo di solidarietà oppure una parte contribuisce alla propria futura pensione?**

Tale contribuzione è di natura esclusivamente solidaristica e non concorre pertanto al calcolo di pensione.

## TAVOLA 17

### PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

(Art. 42 Reg. Unico della Previdenza – Art. 66 L. 247/2012)

<b>DISPOSIZIONI NORMATIVE</b>	<p><b>L'Art. 3 commi 9 e 10 della L. 335/1995</b> prevedeva che i contributi previdenziali si prescrivessero con il decorso di 5 anni e che le contribuzioni per le quali risultavano maturati i termini prescrizionali non potessero essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di irricevibilità).</p> <p><b>Con l'Art. 66 della L. 247/2012</b> si dispone: <i>“la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'Art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense”</i>.</p> <p>Conseguentemente la <b>prescrizione dei contributi</b> dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso <b>di 10 anni</b> (ex Art. 19 L. 576/1980) con decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa da parte dell'obbligato delle dichiarazioni di cui agli Artt. 17 e 23 della L. 576/1980 (Modello 5).</p> <p>Con riferimento invece alle sanzioni amministrative previste per <b>omesso e/o ritardato invio del Modello 5</b> la prescrizione è <b>quinquennale</b> ai sensi dell'Art 28 della L. 689/1981 con decorrenza dalla data di consumazione dell'irregolarità.</p>
<b>EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE</b>	<p>Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione.</p> <p>I contributi soggettivi sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'Art.22 della Legge n.576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia.</p>

## TAVOLA 18

### RENDITA VITALIZIA

(Art. 43 Reg. Unico della Previdenza)

<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p>	<p>L'iscritto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa <b>sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti</b>, a qualsiasi titolo, e <b>che non possa più versarli per intervenuta prescrizione</b>, viene ammesso, a richiesta, alla costituzione di una rendita vitalizia pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>Facoltà concessa, con le medesime modalità, anche ai superstiti aventi diritto a pensione, salva l'intervenuta decadenza dal termine di presentazione della domanda o mancato versamento della contribuzione a calcolo dovuta.</p>
<p><b>COSTITUZIONE DELLA RENDITA</b></p>	<p>Il richiedente deve corrispondere l'importo pari alla riserva matematica, calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e succ. modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all'Art.2 della L.45/1990, necessario al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionato in base alla quota di contributo non versato rispetto all'intero contributo dovuto.</p> <p>In ogni caso l'importo da versare non può essere inferiore a quanto dovuto dall'iscritto per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del Regolamento Unico.</p>
<p><b>DOMANDA</b></p>	<p>La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata <b>nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione</b> di Cassa con la quale si accertano le omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio.</p>

	L'iscritto può in ogni caso presentarla in ogni tempo antecedente la comunicazione di cui sopra.
<b>MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO</b>	Pagamento integrale, <b>in unica soluzione</b> , dell'ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia <b>nel termine di 120 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza del beneficio.
<b>NOTE</b>	La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se posteriore alla maturazione predetta.

## TAVOLA 19

### RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

(Art. 36 Reg. Unico della Previdenza)

<b>CONTRIBUTI RIMBORSABILI</b>	Possono essere rimborsati solo i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla previgente normativa e agli Artt. 2 e 3 della L. 319/75.
<b>RIMBORSO AI SUPERSTITI</b>	I superstiti dell'iscritto, individuati all' Art.79 Reg. Unico, che non possano accedere alla pensione indiretta, possono richiedere il rimborso dei contributi, qualora il <i>de cuius</i> abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Il rimborso riguarderà i contributi soggettivi obbligatori e modulare volontari versati sino al tetto reddituale maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.
<b>DOMANDA</b>	A richiesta, tramite modulistica cartacea da inoltrare tramite PEC a <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a>

## TAVOLA 20

### RISCATTO

(Artt. 44-53 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI LEGITTIMATI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iscritti Cassa</li><li>• Pensionati di inabilità</li><li>• Cancellati dalla Cassa che con gli anni di riscatto possano maturare il diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia di cui agli Artt. 61, 62, 67 e 68</li><li>• Superstiti di Iscritti deceduti e non pensionati, al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione necessario al conseguimento della pensione indiretta</li></ul>
<b>REQUISITI</b>	<p>Regolarità dichiarativa e contributiva dell'iscritto.</p> <p>In caso di accertamento di irregolarità dichiarative e/o contributive, il richiedente è invitato a sanare la posizione entro 120 giorni dalla comunicazione, in difetto di adempimento la domanda decade.</p>
<b>ANNI RISCATTABILI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ corso legale di Laurea in Giurisprudenza</li><li>➤ servizio militare obbligatorio (max 2 anni)</li><li>➤ servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare obbligatorio (max 2 anni)</li><li>➤ periodo di praticantato, anche se svolto all'estero purchè ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica (max 3 anni).</li></ul> <p>Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni e solo per anni interi e non coincidenti tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa o altre forme di previdenza obbligatoria.</p>



	<p>Il pagamento del riscatto può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in <b>unica soluzione</b>, entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva;</li> <li>• in <b>via rateale</b>, con un <b>massimo di 10 rate annuali</b>, da richiedere entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'onere, con possibilità di effettuare un versamento in acconto. In caso di rateazione saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, con un interesse minimo pari, in ogni caso, all'1,50% annuo.</li> </ul> <p>Modalità di pagamento  pagoPA o F24 (anche in compensazione)</p>
<b>DOMANDA</b>	<p>La domanda di riscatto può essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p> <p>Per i superstiti è disponibile il modulo cartaceo sul sito – sezione modulistica – riscatto.</p> <p>La <b>domanda di rateazione</b> dell'onere del riscatto può essere presentata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p>
<b>DECADENZA</b>	<p>Il mancato pagamento dell'onere o la mancata regolarizzazione della posizione dichiarativa e/o contributiva, comportano la decadenza del provvedimento di ammissione senza precludere la possibilità di presentazione una nuova domanda.</p>
<b>PENSIONANDI</b>	<p><b>La domanda di pensione</b>, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può essere liquidata <b>se non previo l'integrale pagamento della somma</b> determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.</p>

## TAVOLA 21

### RICONGIUNZIONE

(Art. 54 Reg. Unico della Previdenza Forense - Legge n. 45/90 L. n. 388/2000 – Decreto n. 57 del 7 febbraio 2003)

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli iscritti e i titolari di pensione di anzianità.</li> <li>• Superstiti entro due anni dalla data di decesso dell'iscritto purché al momento dell'evento egli non fosse decaduto dal diritto per rinuncia o inadempimento, per il conseguimento della pensione indiretta;</li> <li>• Il professionista titolare di una pensione di anzianità può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita.</li> </ul>
<b>RICONGIUNZIONE IN ENTRATA</b>	<p>La ricongiunzione è detta in “entrata” per l’Ente nel quale affluiscono i contributi già versati presso un’altra gestione e dove il soggetto deve risultare iscritto.</p>
<b>RICONGIUNZIONE IN USCITA</b>	<p>La ricongiunzione è detta in “uscita” per l’Ente dal quale i contributi versati defluiscono dalla Cassa verso un’altra gestione.</p>
<b>MODALITÀ DI RICHIESTA</b>	<p>La ricongiunzione riguarda necessariamente l’intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, pari almeno a 26 settimane. Deve essere richiesta presso la gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda.</p> <p>La domanda di ricongiunzione può essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</a></p>

	<p>Gli anni coperti da contribuzione volontaria o figurativa non sono ricompresi nel calcolo.</p> <p><b>In caso di rinuncia</b>, una nuova domanda potrà essere ripresentata purché siano trascorsi ulteriori 10 anni di contribuzione previdenziale (di cui almeno 5 di effettivo esercizio con conseguente obbligo contributivo) dalla data della prima domanda (Art. 3 L. 45/90), ovvero in sede di domanda di pensionamento.</p>
<b>PROCEDIMENTO</b>	<p>Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, l'Ente gestore deve richiedere all'Ente presso il quale sono stati versati i contributi da trasferire i dati necessari per l'istruzione della pratica e per il calcolo dell'onere dovuto. In caso di decesso dell'interessato, la gestione presso cui si opera la ricongiunzione in uscita è tenuta a versare, entro il termine di 60 giorni, le somme dovute all'Ente presso cui è in atto la ricongiunzione in entrata.</p>
<b>ONERE DOVUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>L'onere dovuto ai fini della ricongiunzione è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi versati alla Cassa dalle altre gestioni assicurative.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unica soluzione;</li> <li>• in via rateale, procedendo al contestuale versamento delle prime tre rate e il residuo in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti al periodo ricongiunto con la maggiorazione di interessi.</li> </ul>

<b>DETERMINAZIONE DEL DIRITTO E DEGLI IMPORTI</b>	<p>Per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi, si applicano le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni;</li> <li>• sia stata raggiunta l'età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme di sussistenza dei requisiti per la pensione di inabilità o invalidità.</li> </ul>
<b>COINCIDENZA DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE</b>	<p><b>I periodi coincidenti</b> di contribuzioni obbligatorie sono considerati ai fini del calcolo della pensione, ma non rilevano ai fini della anzianità.</p> <p>Nell'ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria coincidenti con quelli di contribuzione figurativa, vengono considerati, ai fini della ricongiunzione, solo i periodi di contribuzione obbligatoria.</p>
<b>RISOLUZIONE E RINUNCIA</b>	<p>La <b>risoluzione per inadempimento</b> si ha in caso di “<b>pagamento parziale</b>” delle <b>somme dovute ratealmente</b>. In questo caso, l'Avvocato avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato, senza interessi.</p> <p>L'istante è considerato invece <b>rinunciatario</b> qualora non confermi la richiesta di ricongiunzione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione mediante pagamento dell'intero importo dovuto o pagamento di un importo corrispondente alle prime tre rate.</p>

## TAVOLA 22

### TOTALIZZAZIONE

**(Art. 55 Reg. Unico della Previdenza Forense - D. Lgs. n. 42/2006 modificato dall'Art. 12 comma 3 della L. 247/07 – D.L. 78/10 convertito da L. 122/10 – L. 111/11 – DM. 6 dicembre 2011 n. 201)**

<b>FINALITÀ</b>	L'istituto della totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali e consente di riunificare, senza alcun onere, periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.
<b>TIPOLOGIA DI PENSIONI MEDIANTE TOTALIZZAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensione di vecchiaia</li> <li>• Pensione di anzianità</li> <li>• Pensione di inabilità</li> <li>• Pensione indiretta</li> <li>• Pensione di reversibilità</li> </ul>
<b>DOMANDA</b>	La domanda di totalizzazione può essere inoltrata tramite PEC a <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> ; il modulo è disponibile sul sito nella sezione <i>Modulistica - Prestazioni previdenziali</i> .
<b>REQUISITI DI ACCESSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'iscritto non deve risultare già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso le gestioni previdenziali interessate.</li> <li>✓ Ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva minima per il diritto contribuiscono solo i periodi assicurativi non coincidenti.</li> </ul>

- **vecchiaia in totalizzazione** - 66 anni di età e almeno 20 anni complessivi di anzianità contributiva, con una finestra di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
- **anzianità in totalizzazione** - 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età, con una finestra di 18+3 mesi dalla maturazione dei requisiti; è necessaria la cancellazione dagli Albi.
- **Inabilità in totalizzazione** - requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall' Ente nel quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante.
- **Reversibilità o indiretta in totalizzazione a favore dei superstiti** - requisiti previsti dall'Ente nel quale il lavoratore era iscritto.

Decorrenza: dal primo giorno del mese successivo il raggiungimento dei requisiti.

#### **CALCOLO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE**

La quota di pensione derivante da totalizzazione è calcolata con il sistema contributivo.

**Per gli iscritti con anzianità contributiva alla data del 31/12/2024**, che vantano un periodo di iscrizione alla Cassa Forense uguale o superiore a 34 anni di anzianità, il calcolo sarà misto.

**Per gli iscritti dal 1/1/2025** il calcolo è contributivo.

Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota, in relazione ai periodi di iscrizione già maturati, inclusi eventuali periodi di contribuzione coincidenti con le altre gestioni previdenziali rientranti nella totalizzazione.

Non è prevista la corresponsione di alcun minimo garantito e le quote di pensione in totalizzazione liquidate da Cassa non sono soggette all'integrazione al minimo di cui all'Art. 72 Reg. Unico.

Secondo quanto previsto dall'Art. 5 del D.Lgs. n. 42/2006, l'INPS paga l'intera pensione in totalizzazione.

## TAVOLA 23

## CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

(Artt. 56-59 del Reg. Unico della Previdenza Forense - L. 228/2012 commi 239:248, modificata dalla L. 232/2016 comma 195)

<b>FINALITÀ</b>	Cumulare senza alcun onere, in modo figurativo, i periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.
<b>TIPOLOGIA DI PENSIONI MEDIANTE CUMULO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensione di vecchiaia</li> <li>• Pensione anticipata in cumulo</li> <li>• Pensione di inabilità</li> <li>• Pensione indiretta</li> <li>• Pensione di reversibilità</li> </ul>
<b>DOMANDA</b>	La domanda di cumulo può essere inoltrata tramite PEC a <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> . Il modulo è disponibile sul sito nella sezione <i>Modulistica - Prestazioni previdenziali</i> .
<b>REQUISITI GENERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'iscritto non deve risultare già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso le gestioni previdenziali interessate.</li> <li>✓ Ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva minima per il diritto contribuiscono solo i periodi assicurativi non coincidenti.</li> <li>✓ Per le pensioni in cumulo di inabilità e indiretta a favore dei superstiti devono essere rispettati anche gli ulteriori requisiti previsti nell'Ente nel quale il soggetto o il dante causa è iscritto.</li> </ul>
<b>PENSIONE VECCHIAIA IN CUMULO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Liquidazione quota INPS: <b>67 anni</b> di età (da adeguare alla speranza di vita)</li> <li>– Liquidazione quota Cassa Forense: <b>70 anni</b> di età</li> <li>→ Anzianità minima contributiva <b>20 anni</b> (sommando tutti i periodi)</li> </ul>

	<p><u>Decorrenza</u>: la quota di competenza di Cassa Forense decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti o su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti.</p>
<p><b>PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO</b></p>	<p><i>DONNE</i> → <b>41 anni e 10 mesi</b> di anzianità contributiva complessiva + <b>3 mesi</b> di finestra  <i>UOMINI</i> → <b>42 anni e 10 mesi</b> di anzianità contributiva complessiva + <b>3 mesi</b> di finestra</p> <p><u>Decorrenza</u>: dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.</p>
<p><b>CALCOLO</b></p>	<p>La quota di pensione derivante da cumulo è calcolata con il sistema contributivo e non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione.</p> <p><b>Per gli iscritti con anzianità contributiva alla data del 31/12/2024</b>, che vantano un periodo di iscrizione alla Cassa Forense uguale o superiore a 34 anni di anzianità, il calcolo sarà misto.</p> <p><b>Per gli iscritti dal 1/1/2025</b> il calcolo è contributivo.</p> <p>Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota, in relazione ai periodi di iscrizione già maturati, inclusi eventuali periodi di contribuzione coincidenti con le altre gestioni previdenziali rientranti nel cumulo.</p> <p>Alle prestazioni in cumulo liquidate dalla Cassa <b>non</b> si applica l'integrazione al trattamento minimo di cui all'Art. 72, <b>salvo che</b> l'iscritto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dall'Art. 61 (pensione vecchiaia a favore degli iscritti con anzianità al 31/12/2024) e dall'Art. 68, comma 3 (pensione unica vecchiaia contributiva, in caso di anzianità di almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione).</p>

<b>MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE</b>	Secondo quanto previsto dall'Art. 1, comma 244 della L. 228/2012, l'INPS paga l'intera pensione in cumulo.
<b>NOTE</b>	Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all'Art. 62 (vecchiaia anticipata dei soggetti con anzianità contributiva al 31/12/2024).

## **FAQ**

### **Riscatto**

#### **Quando posso chiedere il riscatto degli anni di praticantato, del corso di laurea e dell'eventuale servizio di leva?**

Sempre, fino al momento del pensionamento. Gli anni riscattati comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione. L'onere dovuto può essere rateizzato fino a un massimo di dieci anni (una rata l'anno) con l'aggiunta di interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione, con un interesse minimo dell'1,50% annuo.

#### **Quali sono le differenze principali tra la retrodatazione e il riscatto?**

Il riscatto e la retrodatazione sono istituti che consentono di recuperare anni ai fini previdenziali.

La **retrodatazione**, può essere richiesta esclusivamente in sede di prima iscrizione e consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di sei; può essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della Cassa. Tale istituto anticipa a tutti gli effetti la decorrenza dell'iscrizione Cassa.

Il **riscatto**, può essere richiesto dagli aventi diritto in ogni momento e consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di tre, il Corso legale di Laurea per un massimo di 4/5 anni a seconda se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento, gli anni di servizio militare o civile a questi equiparato fino a un massimo di due. Tale istituto non anticipa la decorrenza dell'iscrizione Cassa.

Relativamente all'onere dei due istituti giova ricordare che per la retrodatazione il costo è pari al contributo minimo soggettivo previsto per gli anni oggetto della richiesta; per il riscatto l'onere dovuto, invece, è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e comunque non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, a un importo pari al doppio del contributo minimo soggettivo dell'anno della domanda.

#### **Sono stato iscritto alla Cassa nel 2025 e ho chiesto il riscatto degli anni di laurea dal 2005 al 2009. Come sarà valorizzato il riscatto nel calcolo della mia pensione?**

Con l'entrata in vigore del Regolamento Unico dal 1/1/2025, il riscatto di tali anni consentirà l'accesso alle prestazioni previdenziali previste per i soggetti con anzianità contributiva alla data del 31/12/2024 (c.d. misti) e i periodi riscattati saranno valorizzati con il sistema reddituale nel calcolo della pensione.

**È possibile riscattare gli anni di laurea di un secondo corso di laurea, conseguita in costanza di esercizio della professione (e iscrizione alla cassa)?**

Il riscatto è consentito per il solo Corso di Laurea in giurisprudenza per un massimo di quattro anni in regime di vecchio ordinamento e per un massimo di cinque anni in regime di nuovo ordinamento.

**Vorrei riscattare gli anni di laurea versandoli in n. 10 rate: gli importi delle singole rate potranno poi essere portate in deduzione dal reddito in sede di Dichiarazione Fiscale?**

Si, se si è aderito al regime fiscale ordinario. Non è possibile portare in deduzione l'onere del riscatto per chi si è avvalso del regime forfettario.

**Vorrei sapere il costo del riscatto degli anni di laurea e del servizio militare.**

L'onere di riscatto può essere simulato nel proprio accesso riservato selezionando la voce *Ipotesi di calcolo - ipotesi di Riscatto*.

L'onere del riscatto deve essere tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato. Tale onere non può comunque essere inferiore al doppio del contributo minimo soggettivo previsto per l'anno di presentazione della domanda.

**Se non riesco a pagare alla scadenza una rata del riscatto, decado dalla rateizzazione? Oppure vi è la possibilità di pagarla entro la scadenza della successiva rata?**

Il rispetto del termine di pagamento della prima e ultima rata del riscatto è perentorio, pena la decadenza dall'istituto. Le rate intermedie possono invece essere corrisposte entro la scadenza della successiva. Si precisa comunque che anche in caso di decadenza dall'istituto per mancato pagamento sarà sempre possibile inoltrare una nuova domanda di riscatto.

**È possibile chiedere il riscatto degli anni di laurea dopo averlo richiesto una prima volta e non aver provveduto al relativo pagamento?**

**SI**, in quanto il riscatto è un istituto facoltativo. Il mancato pagamento di quanto richiesto comporta la decadenza dell'istanza presentata e non preclude la possibilità di inviare una nuova domanda.

## **Ricongiunzione**

**Nell'impossibilità di usufruire della ricongiunzione perché troppo onerosa, come posso utilizzare i contributi versati all'INPS? quale sarebbe l'istituto da applicare?**

I contributi versati presso altri Enti Previdenziali possono essere oggetto di ricongiunzione o di pensione in cumulo o in totalizzazione. Tali ultimi due istituti, che a differenza della ricongiunzione non comportano oneri da versare, possono essere richiesti solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente. All'atto della domanda di pensione in cumulo o in totalizzazione le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione maturati e l'intera pensione calcolata verrà pagata direttamente dall'INPS.

**Gli anni riscattati e quelli oggetto di ricongiunzione sono utilizzabili ai fini della pensione qualora si voglia usufruire della pensione di vecchiaia anticipata con decurtazione?**

Si. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione pari al numero degli anni riscattati. Parimenti gli anni per i quali è stata esercitata la ricongiunzione comportano un aumento di anzianità previdenziale qualora non risultino però coincidenti con altra contribuzione. È pertanto di tutta evidenza che anni acquisiti tramite riscatto e ricongiunzione (questi ultimi purché non coincidenti, come detto) sono utilizzabili ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata.

**Il versamento di un anno alla Gestione Separata INPS vale ai fini della pensione Cassa? Se sì, mediante cumulo gratuito, totalizzazione ovvero ricongiunzione?**

L'INPS non riconosce la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata. Allo stato essi potranno essere utilizzati in sede di pensione in totalizzazione o in cumulo, la cui domanda, tuttavia, potrà essere presentata solo alla maturazione dei requisiti previsti.

**Alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia presso Cassa Forense, che cosa succede dei contributi versati all'INPS per le annualità coincidenti? Quali sono gli istituti da utilizzare per far sì che i contributi INPS possano essere valorizzati e determinare un aumento della pensione pagata dalla Cassa o la corresponsione di una pensione aggiuntiva?**

Gli istituti che consentono di valorizzare contribuzioni previdenziali versate presso altre gestioni sono la ricongiunzione, la pensione in totalizzazione e la pensione in cumulo. La ricongiunzione consente di unificare anche contributi coincidenti per i quali, tuttavia, non si determina un aumento dell'anzianità previdenziale ma un aumento nella misura del trattamento; tale istituto potrebbe comportare un onere da versare. Alternativamente, le pensioni in Cumulo o in Totalizzazione (ai sensi della vigente normativa) sono trattamenti pensionistici con cui è possibile unificare gratuitamente i contributi versati per anni non coincidenti presso diversi Enti previdenziali, al fine di ottenere un'unica pensione.

## Totalizzazione – Cumulo

**Ho pagato contributi presso altre gestioni previdenziali. Come posso valorizzare questa contribuzione nell'ambito della mia posizione con Cassa Forense?**

Tramite ricongiunzione, totalizzazione o cumulo, sempre che non si sia già richiesto il trattamento pensionistico ad altra gestione previdenziale.

**In cosa consistono la pensione in totalizzazione o la pensione in cumulo?**

La totalizzazione e il cumulo sono dei trattamenti previdenziali di cui può avvalersi il lavoratore per riunificare gratuitamente vari periodi contributivi, accreditati presso diverse gestioni, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.

**Quali sono le principali condizioni per accedere alla pensione in cumulo o in totalizzazione?**

Possono avvalersi del cumulo o della totalizzazione coloro che non sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

I periodi accreditati tra le diverse gestioni possono anche essere coincidenti tra loro. I periodi contributivi coincidenti saranno considerati una sola volta ai fini del diritto; si valorizzeranno invece tutti, ai fini della misura.

Non è possibile, inoltre, ricorrere alla totalizzazione o al cumulo in via parziale cioè valorizzare solo la contribuzione di alcune delle gestioni interessate, o parte di esse.

**Che differenza c'è tra CUMULO e TOTALIZZAZIONE?**

Cumulo e totalizzazione sono due istituti previdenziali aventi la medesima finalità che è quella di consentire agli assicurati di raggiungere il diritto a determinate prestazioni previdenziali sommando gratuitamente i contributi versati in più gestioni senza doverli ricongiungere in un'unica gestione previdenziale sopportando, peraltro, i relativi oneri di ricongiunzione.

Le differenze tra totalizzazione e cumulo sono riconducibili alla circostanza che **la totalizzazione** è disciplinata da un provvedimento specifico, il d.lgs. n. 42 del 2006 che stabilisce specifici requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché per i criteri di calcolo della prestazione (Art. 4 del d.lgs. n. 42/2006).

La disciplina del **cumulo**, invece, rimanda alle disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, sia per la verifica del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo delle stesse. Il diritto viene valutato dalle rispettive gestioni previdenziali considerando la somma dei periodi di contribuzione non coincidenti maturati dall'assicurato in tutte le gestioni previdenziali in cui è stato iscritto, considerando anche gli ulteriori specifici requisiti richiesti da ogni gestione. Ne consegue, quindi, che nel caso del cumulo, a differenza della totalizzazione, è possibile ottenere la pensione anche con decorrenze differenti per ciascuna gestione. Ai fini della misura, i periodi contributivi (sempre inclusi anche quelli coincidenti) saranno valorizzati secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti e non, come per la totalizzazione, in base al regime speciale stabilito dal d.lgs.n.42/2006. L'Ente liquidatore di entrambi i trattamenti è l'INPS.

### **Come viene conteggiata ai fini pensionistici la contribuzione versata all'Ente Previdenziale di altro Paese dell'Unione Europea?**

In tutti i Paesi in cui si applica la normativa UE è prevista la possibilità di totalizzare i contributi non sovrapposti, ma solo se si può far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione.

La totalizzazione internazionale **non comporta il trasferimento dei contributi** da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei periodi assicurativi maturati nei Paesi convenzionati nei quali l'interessato ha prestato attività lavorativa.

La totalizzazione internazionale è disciplinata dai Regolamenti 1408/71 e 883/2004, è poi prevista dalla normativa UE e dagli Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza sociale, ed è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un **periodo minimo di assicurazione e contribuzione** nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.

# PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

## LE PENSIONI

(CAPO I - ARTT. 60-67 REG. UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE)

<p><b>SOGGETTI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA <u>AL 31 DICEMBRE 2024</u></b></p>	<p><b>Pensione di vecchiaia</b> 70 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p> <p><b>Pensione di vecchiaia anticipata</b> 65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p> <p><b>Pensione di anzianità</b> 62 anni di età e almeno 40 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p> <p><b>Pensione di vecchiaia contributiva</b> 70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p>
--	--

## TAVOLA 24

## PENSIONE DI VECCHIAIA

(Art. 61 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	<p>➤ Avvocati iscritti alla Cassa che abbiano maturato <b>70 anni di età</b> (dal 2021) e almeno <b>35 anni</b> di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p>
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti;</li> <li>▪ 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità di iscrizione e contribuzione prevista, se successiva al compimento dell'età anagrafica richiesta.</li> </ul> <p><i>Esempio: iscritto che compie 70 anni nel mese di Maggio 2025 e ha 34 anni di iscrizione e contribuzione; maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno successivo con decorrenza 1 febbraio, completando, nel 2026, il 35° anno di anzianità di iscrizione e contribuzione richiesti.</i></p> <p>La domanda può essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p>
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	<p>Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).</p>

<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<p>Dall'anno solare successivo alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia che proseguono l'esercizio della professione devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo minimo integrativo</b></li> <li>▪ il <b>contributo di maternità</b> nella misura annualmente stabilita.</li> <li>➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il contributo soggettivo nella misura del <b>12% (dai redditi 2025 – Mod. 5/2026)</b> sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il <b>3%</b> oltre il tetto;</li> <li>▪ il contributo integrativo nella misura del <b>4%</b> sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.</li> </ul> </li> </ul>
<b>CALCOLO DELLA PENSIONE</b>	<p>Calcolo <b>misto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024</li> <li>▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025</li> </ul> <p><b>QUOTE E PRO RATA</b></p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata <b>fino al 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata <b>dopo il 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>

<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate, l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
<b>NOTE</b>	<p>La pensione di vecchiaia può essere integrata al minimo (Tavola 36).</p> <p>Reversibile ai soggetti aventi diritto.</p>

## PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

(Art. 62 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI</b>	È facoltà dell'avente diritto anticipare il conseguimento della pensione di vecchiaia a partire dal <b>65° anno d'età</b> , a condizione che sia stato raggiunto il requisito minimo dell'anzianità di iscrizione e integrale contribuzione pari a <b>35 anni</b> , previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo <u>0,41%</u> per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (70 anni). <b>Tale riduzione è permanente</b> . In presenza di 40 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno di età, non si applica alcuna riduzione dell'importo della pensione.
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	La pensione di vecchiaia anticipata decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda. La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a> .
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>  <b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<b>Dall'anno solare successivo</b> alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia anticipata che proseguono l'esercizio della professione devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo minimo integrativo</b></li> <li>▪ il <b>contributo di maternità</b> nella misura annualmente stabilita</li> <li>➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo soggettivo</b> nella misura del <b>12% (dai redditi 2025 – Mod. 5/2026)</b> sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il <b>3%</b> oltre il tetto;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo integrativo</b> nella misura del <b>4%</b> sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.</li> </ul>
<b>CALCOLO DELLA PENSIONE</b>	<p>Calcolo <b>misto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024</li> <li>▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025</li> </ul> <p><b>QUOTE E PRO RATA</b></p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata <b>fino al 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata <b>dopo il 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate, l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
<b>NOTE</b>	<p>La pensione di vecchiaia anticipata può essere integrata al minimo (Tavola 36).</p> <p>Reversibile ai soggetti aventi diritto.</p>

## TAVOLA 26

## PENSIONE DI ANZIANITA'

(Art. 63 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	➤ Avvocati che abbiano maturato <b>62 anni di età</b> con almeno <b>40 anni</b> di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.										
<b>CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Cancellazione da tutti gli albi professionali (ordinario e Cassazionista).</u></li> <li>• Sospensione della pensione di anzianità in caso di reinscrizione agli Albi professionali.</li> </ul>										
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	<p>La decorrenza della pensione, raggiunti i requisiti, è fissata in relazione al trimestre di presentazione della domanda, secondo le seguenti "finestre":</p> <table border="1" data-bbox="784 770 1783 1058"> <thead> <tr> <th>presentazione domanda</th> <th>accesso al pensionamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° Trimestre</td> <td>1° ottobre dell'anno della domanda</td> </tr> <tr> <td>2° Trimestre</td> <td>1° gennaio dell'anno successivo</td> </tr> <tr> <td>3° Trimestre</td> <td>1° aprile dell'anno successivo</td> </tr> <tr> <td>4° Trimestre</td> <td>1° luglio dell'anno successivo</td> </tr> </tbody> </table> <p>La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p>	presentazione domanda	accesso al pensionamento	1° Trimestre	1° ottobre dell'anno della domanda	2° Trimestre	1° gennaio dell'anno successivo	3° Trimestre	1° aprile dell'anno successivo	4° Trimestre	1° luglio dell'anno successivo
presentazione domanda	accesso al pensionamento										
1° Trimestre	1° ottobre dell'anno della domanda										
2° Trimestre	1° gennaio dell'anno successivo										
3° Trimestre	1° aprile dell'anno successivo										
4° Trimestre	1° luglio dell'anno successivo										
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).										

<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<p>Dall'anno successivo alla decorrenza di pensione di anzianità <b>non</b> saranno più dovuti i contributi minimi, <u>fermo restando le eventuali eccedenze in autoliquidazione</u>, se dovute, in sede di modello 5 da inviarsi nell'anno successivo la decorrenza stessa.</p> <p><i>(Esempio - pensionato anzianità decorrenza 1/10/2024 – cancellato Albo ordinario e Cassazionista 30/8/2024: nel 2025 <b>non deve</b> versare i contributi minimi, ma <b>deve</b> inviare il Mod.5/2025 e versare eventuali eccedenze in autoliquidazione, se dovute, in base ai dati reddituali prodotti nel 2024).</i></p>
<b>CALCOLO DELLA PENSIONE</b>	<p>Calcolo <b>misto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024</li> <li>▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025</li> </ul> <p><b>QUOTE E PRO RATA</b></p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata <b>fino al 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata <b>dopo il 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p>

	La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.
<b>NOTE</b>	La pensione di anzianità può essere integrata al minimo (Tavola 36).  Reversibile ai soggetti aventi diritto.

## TAVOLA 27

## PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

(Art. 67 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	Coloro che abbiano raggiunto almeno <b>70 anni di età</b> e non abbiano maturato l'anzianità contributiva prevista per la vecchiaia (ossia 35 anni) ma con almeno <b>5 anni</b> di iscrizione e integrale contribuzione.
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	La pensione di vecchiaia contributiva decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda.  La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a> .
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<p><b>Dall'anno solare successivo</b> alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia contributiva che proseguono l'esercizio della professione devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo minimo integrativo</b></li> <li>▪ il <b>contributo di maternità</b> nella misura annualmente stabilita</li> </ul> <p>➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo soggettivo</b> nella misura del <b>12% (dai redditi 2025 – Mod. 5/2026)</b> sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il <b>3%</b> oltre il tetto;</li> <li>▪ il <b>contributo integrativo</b> nella misura del <b>4%</b> sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.</li> </ul>
<b>CALCOLO DELLA PENSIONE</b>	Il calcolo della quota di pensione, comprensiva della quota modulare, viene effettuato secondo i criteri previsti dalla L. 335/1995, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa entro il tetto reddituale annualmente previsto, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.</p>
<b>NOTE</b>	<p>È escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all'Art. 72 del Regolamento Unico (Tavola 36).</p> <p>Reversibile agli aventi diritto.</p>

## LE PENSIONI

(CAPO III - ARTT. 68,69 REG. UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE)

<b>SOGGETTI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2025</b>	<b>Pensione unica di vecchiaia contributiva</b> <b>70 anni di età</b> e almeno <b>5 anni</b> di iscrizione e integrale contribuzione.  <b>Pensione di vecchiaia contributiva anticipata</b> <b>65 anni di età</b> e almeno <b>35 anni</b> di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione che l'importo della pensione risulti, al momento della decorrenza, non inferiore all'importo stabilito della pensione integrata al minimo dell'anno di decorrenza.
---	--

## TAVOLA 28

## PENSIONE UNICA DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

(Artt. 68-69 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	Iscritti alla Cassa, per la prima volta dal 1/1/2025, che abbiano raggiunto <b>70 anni di età</b> con almeno <b>5 anni</b> di iscrizione e integrale contribuzione.
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	La pensione unica di vecchiaia contributiva decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda.  La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a> .
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<p><b>Dall'anno solare successivo</b> alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia unica contributiva che proseguono l'esercizio della professione devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo minimo integrativo</b></li> <li>▪ il <b>contributo di maternità</b> nella misura annualmente stabilita</li> <li>➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo soggettivo</b> nella misura del <b>12%</b> sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il <b>3%</b> oltre il tetto;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo integrativo</b> nella misura del <b>4%</b> sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.</li> </ul>
<b>CALCOLO DELLA PENSIONE</b>	Il calcolo della quota di pensione, comprensiva della quota modulare, viene effettuato secondo i criteri previsti dalla L. 335/1995, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa entro il tetto reddituale annualmente previsto, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.</p>
<b>NOTE</b>	<p>Integrabile al minimo qualora l'iscritto sia in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione (<i>v. Tavola 36</i>).</p> <p>Reversibile agli aventi diritto.</p>

## PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ANTICIPATA

(Artt. 68, 69 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	Iscritti alla Cassa, per la prima volta dal 1/1/2025, che abbiano raggiunto <b>65 anni di età</b> con almeno <b>35 anni</b> di iscrizione e integrale contribuzione a condizione che l'importo di pensione a calcolo risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo di cui all'art. 72 Reg. Unico.
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	La pensione di vecchiaia contributiva anticipata decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda.  La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a> .
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<b>Dall'anno solare successivo</b> alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia contributiva anticipata che proseguono l'esercizio della professione devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo minimo integrativo</b></li> <li>▪ il <b>contributo di maternità</b> nella misura annualmente stabilita</li> <li>➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo soggettivo</b> nella misura del <b>12%</b> sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il <b>3%</b> oltre il tetto;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>contributo integrativo</b> nella misura del <b>4%</b> sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.</li> </ul>
<b>CALCOLO DELLA PENSIONE</b>	Il calcolo della quota di pensione, comprensiva della quota modulare, viene effettuato secondo i criteri previsti dalla L. 335/1995, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa entro il tetto annualmente previsto, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p> <p>Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.</p>
<b>NOTE</b>	Reversibile agli aventi diritto.

## TAVOLA 30

## QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

(Art. 70 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI</b>	I soggetti legittimati al versamento della quota modulare sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Iscritti alla Cassa;</li> <li>– Pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia).</li> </ul>
<b>FINALITÀ</b>	Il versamento facoltativo della contribuzione soggettiva modulare, in misura percentuale compresa <b>tra l'1% e il 20% del reddito professionale netto</b> dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale (Mod. 5/2025 – redditi 2024 – tetto reddituale 2024 € 121.900,00), consente all'iscritto di costituire un montante contributivo individuale che si trasformerà, al momento del pensionamento, in una quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il metodo contributivo. L'indicazione della quota di contribuzione modulare volontaria si effettua annualmente in sede di Mod. 5 e può essere modificata tramite l'apposita procedura telematica sino al 31 dicembre di ogni anno, alla scadenza del versamento con pagoPA, che resta facoltativo e rinunciabile.
<b>CALCOLO</b>	La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla L. 335/1995. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare. <b>Tale montante è rivalutato</b> al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un <b>valore minimo dell'1,5%</b> . All'atto del pensionamento, il montante dei contributi volontari rivalutato viene trasformato in rendita utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla L.335/1995 e successive modifiche in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n. 103/96. Nel caso di pensione di vecchiaia anticipata con decurtazione (Art.62 Reg. Unico), la quota di pensione modulare non subirà alcuna riduzione.

## TAVOLA 31

## SUPPLEMENTI DI PENSIONE

(Art. 71 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	<p>Pensionati di vecchiaia che proseguono l'esercizio della professione. Cadenza triennale. Primo triennio a partire dal 2025.</p> <p><b>Per i pensionati di vecchiaia con decorrenza ante 2025</b>, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorre <b>dal 1° gennaio 2025</b>, fermo restando il diritto alla liquidazione della <i>prestazione contributiva</i> Art. 59 del Regolamento Unico in vigore fino al 31/12/2024, limitatamente per il periodo di vigenza e alle condizioni previste.</p>
<b>CALCOLO</b>	<p>Il supplemento è triennale e calcolato per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione con il metodo contributivo previsto dalla L. n. 335/1995, in rapporto al montante, pari alla metà (6%) dei contributi soggettivi versati nella misura del 12% in sede di autoliquidazione, entro il tetto reddituale annualmente previsto.</p>
<b>DOMANDA</b>	<p>Il supplemento è erogato <b>a domanda</b>.</p> <p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito – <i>Sezione Modulistica – Prestazioni previdenziali</i> da trasmettere debitamente compilato e sottoscritto alla Cassa all'indirizzo PEC <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> o a mezzo raccomandata A/R.</p>
<b>NOTE</b>	<p>Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi e in caso di decesso dell'iscritto pensionato.</p>

## PENSIONI DI INVALIDITA', INABILITA' E INDIRETTE

(CAPO V - ARTT. 73-79 REG. UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE)

### TAVOLA 32

## PENSIONE DI INABILITÀ

(Artt. 73-74, 77-78 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	<p>Isritti alla Cassa, la cui <b>prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 40° anno di età</b> o si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 4 del Reg. Unico della Previdenza Forense (beneficio ultra40enni – Tavola 3), in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ almeno <b>5 anni</b> di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;</li><li>✓ capacità all'esercizio della professione esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;</li><li>✓ cancellazione da tutti gli Albi forensi;</li><li>✓ regolarità della posizione contributiva.</li></ul>
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	<p>Dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il richiedente provveda alla cancellazione da tutti gli Albi entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione a pensione.</p> <p>La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p>

<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	Dall'anno successivo alla decorrenza di pensione di inabilità <b>non</b> saranno più dovuti i contributi minimi, fermo restando le eventuali eccedenze in autoliquidazione, se dovute, in sede di Modello 5 da inviarsi nell'anno successivo la decorrenza stessa e quindi la cancellazione dagli Albi.
<b>CALCOLO DELLA PENSIONE</b>	<p>Calcolo <b>misto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024</li> <li>▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025</li> </ul> <p><b>QUOTE E PRO RATA</b></p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata <b>fino al 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata <b>dopo il 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota</u> modulare, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><b>Calcolo contributivo per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025;</b></p> <p>Ai beneficiari della pensione di inabilità è riconosciuta <b>una maggiorazione</b> aggiungendo al montante individuale un'ulteriore quota di contribuzione <b>pari a 5 anni</b> fino a concorrenza di 40 anni di contribuzione, accordabile <b>solo</b> in caso di regolarità contributiva <b>e non cumulabile</b> con il</p>

	beneficio del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni previsto dall'Art. 69, comma 5 Reg. Unico.
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
<b>NOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La pensione di inabilità può essere integrata al minimo in presenza dei requisiti (Tavola 36).</li> <li>– Per l'accertamento dello stato di inabilità, l'iscritto viene sottoposto a visita da parte di una Commissione Medica Distrettuale costituita da tre medici qualificati o specializzati nelle malattie o infortuni invalidanti denunciati, individuati dal Delegato del distretto di appartenenza dell'iscritto su incarico del Presidente di Cassa Forense.</li> <li>– Entro dieci anni a decorrere dall'ammissione del diritto a pensione, la Cassa può sottoporre a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. Nel caso in cui il professionista si rifiuti di sottoporsi a tale verifica, la pensione viene sospesa.</li> <li>– In caso di <b>reiscrizione all'Albo</b>, la pensione di inabilità viene <b>sospesa</b>.</li> <li>– Reversibile agli aventi diritto.</li> </ul>

TAVOLA 33

**PENSIONE DI INVALIDITÀ**

**(Artt. 75-78 Reg. Unico della Previdenza Forense)**

<p><b>SOGGETTI E REQUISITI</b></p>	<p>Iscritti alla Cassa, la cui <b>prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 40° anno di età</b> o si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 4 del Reg. Unico della Previdenza Forense (beneficio ultra40enni – Tavola 3), in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ maturazione di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, sia che l'infermità derivi da malattia che da infortunio;</li> <li>✓ capacità all'esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, a meno di 1/3;</li> <li>✓ motivo invalidante sopravvenuto all'iscrizione o, se preesistente, aggravato dopo l'iscrizione o, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3;</li> <li>✓ regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.</li> </ul>
<p><b>DECORRENZA E DOMANDA</b></p>	<p>Dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.</p> <p>La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione <a href="#">Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online</a>.</p>
<p><b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b></p>	<p>Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazione).</p>

<p><b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Contributo minimo soggettivo</u> <b>€ 2.750,00 per l'anno 2025</b></li> <li>○ <u>Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IRPEF):</u> <b>redditi 2024 (Mod. 5/2025): 15%</b> <b>redditi 2025 (Mod.5/2026): 16%</b> <b>redditi 2026 (Mod.5/2027): 17%</b> <b>redditi 2027 (Mod. 5/2028): 18%</b> fino al tetto reddituale annualmente stabilito (<b>€ 130.000,00 per il 2025</b>) <b>+ il 3% oltre il tetto reddituale</b></li> <li>○ <u>Contributo minimo integrativo</u> <b>€ 350,00 per l'anno 2025</b></li> <li>○ <u>Contributo integrativo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IVA):</u> <b>4% effettivo sul volume d'affari IVA dichiarato in sede di Mod.5</b></li> <li>○ <u>Contributo di maternità</u></li> </ul>
<p><b>CALCOLO E MISURA DELLA PENSIONE</b></p>	<p>Calcolo <b>misto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024</li> <li>▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025</li> </ul> <p><b>QUOTE E PRO RATA</b>  <u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata <b>fino al 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote.</p>

	<p>L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata <b>dopo il 31 dicembre 2024</b>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p>L'importo della pensione è <b>pari al 70% di quello spettante per la pensione di vecchiaia</b> calcolata con il sistema misto.</p> <p><b>Calcolo contributivo per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025.</b> L'importo della pensione è <b>pari al 70% di quello spettante per la pensione di vecchiaia</b> calcolata con il sistema contributivo.</p> <p><b>La quota modulare</b> verrà comunque liquidata al compimento del 70° anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche in caso di decesso, se antecedente.</p> <p><b>La misura della pensione</b> è soggetta ad <b>una riduzione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>del 25%</b> qualora il reddito professionale prodotto risulti superiore a cinque volte l'importo della pensione integrata al minimo nell'anno di riferimento;</li> <li>• <b>del 50%</b> qualora lo stesso reddito è maggiore del tetto reddituale pensionistico dell'anno di riferimento.</li> </ul>
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p>

	<p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
<b>COMMUTAZIONE</b>	<p>Il pensionato di invalidità, <b>che prosegue l'esercizio</b> della Professione e abbia maturato i requisiti specifici <b>può commutare</b> la pensione in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pensione di vecchiaia</li> <li>– pensione di vecchiaia anticipata</li> <li>– pensione unica di vecchiaia contributiva</li> <li>– pensione di anzianità</li> </ul> <p>La corresponsione del nuovo trattamento è in sostituzione della pensione di invalidità.</p>
<b>NOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La pensione di invalidità può essere integrata al minimo in presenza dei requisiti (Tavola 36).</li> <li>– Per le pensioni di invalidità dichiarate revisionabili dalla Commissione Medica, la Cassa accerta ogni tre anni la persistenza dell'invalidità. La pensione di invalidità diviene definitiva dopo la seconda revisione.</li> <li>– Reversibile agli aventi diritto.</li> </ul>

## PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

(Art. 79 Reg. Unico della Previdenza Forense)

La **pensione di reversibilità** è il trattamento che viene erogato quando, all'atto del decesso l'iscritto risulti titolare di una pensione erogata dalla Cassa.

**SOGGETTI E REQUISITI**

- Coniuge superstite
- Coniuge superstite legalmente separato senza addebito;
- Coniuge superstite legalmente separato con addebito, titolare di assegno di mantenimento a carico del deceduto
- Coniuge divorziato titolare di assegno alimentare purché non abbia contratto nuovo matrimonio (in caso di più beneficiari, il trattamento verrà suddiviso fra gli stessi)
- Figli a carico del professionista al momento del decesso che non prestino lavoro retribuito:
  - minori di anni 18
  - studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito)
  - studenti universitari fino alla durata del corso legale di studi e non oltre 26 anni (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito)
  - figli maggiorenni inabili che risultino, in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro, a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

In caso di più beneficiari superstiti / separati / divorziati le quote saranno concordate tra le parti con atto extragiudiziale o, in difetto, stabilite dal giudice.

<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	<p>Dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.</p> <p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – Prestazioni previdenziali - Pensione ai superstiti</i>, da inoltrare alla Cassa all'indirizzo PEC <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> o a mezzo raccomandata A/R.</p>
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	<p>Gli eredi devono inviare il Modello 5 sino all'anno successivo al decesso del professionista.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre, il termine per l'invio del Modello 5 è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>
<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<p>Gli eredi sono tenuti al pagamento di tutti i contributi dovuti dal professionista deceduto.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre, il termine di pagamento degli eventuali contributi in autoliquidazione del Mod.5 dell'anno del decesso è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>
<b>CALCOLO E MISURA DELLA PENSIONE</b>	<p>La pensione di reversibilità viene erogata nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60% al coniuge o ex-coniuge senza figli minori o equiparati</li> <li>– 80% al coniuge o ex-coniuge con un solo figlio minore o equiparato</li> <li>– 100% al coniuge o ex-coniuge con due o più figli minori o equiparati</li> </ul> <p>In mancanza del coniuge, o al suo decesso, viene erogata nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60% a un solo figlio</li> <li>– 80% a due figli</li> <li>– 100% a tre o più figli</li> </ul>

<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
<b>NOTE</b>	<p>La pensione viene revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o coniuge divorziato) contraiga nuovo matrimonio.</p> <p>Non integrabile al minimo.</p>

## PENSIONE INDIRETTA

(Art. 79 Reg. Unico della Previdenza Forense)

La **pensione indiretta** è il trattamento che viene erogato ai superstiti nel caso di decesso di un professionista che non abbia ancora maturato il diritto ad un trattamento pensionistico della Cassa.

**SOGGETTI**

- Coniuge superstite anche se legalmente separato purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione;
- Coniuge superstite legalmente separato con addebito, nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- Coniuge divorziato titolare di assegno alimentare nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare, e non abbia contratto successivo matrimonio/unione civile.
- Figli minorenni ed equiparati:
  - minori di anni 18;
  - studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito);
  - studenti universitari (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito), per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;
  - figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

In caso di più beneficiari superstiti / separati / divorziati le quote saranno concordate tra le parti con atto extragiudiziale o, in difetto, stabilite dal giudice.

<b>REQUISITI</b>	<p>La pensione indiretta spetta a condizione che l'iscritto deceduto sia in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prima iscrizione alla Cassa con decorrenza anteriore al 40° anno di età o in presenza della facoltà di cui all'art. 4 del Reg. Unico della Previdenza Forense (beneficio ultra40enni – Tavola 3)</li> <li>➤ abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa</li> </ul> <p>Spetta anche se l'iscrizione del professionista era cessata al momento del decesso, purché la cancellazione non sia avvenuta da oltre tre anni anteriori al decesso.</p>
<b>DECORRENZA E DOMANDA</b>	<p>Dal primo giorno del mese successivo al decesso del professionista.</p> <p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – Prestazioni previdenziali - Pensione ai superstiti</i> da inoltrare alla Cassa all'indirizzo <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">PEC istituzionale@cert.cassaforense.it</a>, o a mezzo raccomandata A/R.</p>
<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI</b>	<p>Gli eredi devono inviare il Modello 5 sino all'anno successivo al decesso del professionista.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre, il termine per l'invio del Modello 5 è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>
<b>OBBLIGHI CONTRIBUTIVI</b>	<p>Gli eredi sono tenuti al pagamento di tutti i contributi dovuti dal professionista deceduto.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre il termine di pagamento degli eventuali contributi in autoliquidazione del Mod.5 dell'anno del decesso è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>

## CALCOLO E MISURA DELLA PENSIONE

### Calcolo **misto**:

- calcolo reddituale per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024
- calcolo contributivo per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025

### QUOTE E PRO RATA

Prima quota, relativa all'anzianità maturata **fino al 31 dicembre 2024**, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

Seconda quota, relativa all'anzianità contributiva maturata **dopo il 31 dicembre 2024**, calcolata secondo il sistema contributivo.

Terza quota modulare, calcolata secondo il sistema contributivo.

### Calcolo contributivo per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025

La pensione, così calcolata, viene erogata nella misura del:

- 60% per coniuge o ex-coniuge senza figli minori o equiparati
- 80% per coniuge o ex-coniuge con un figlio minore o equiparato
- 100% per coniuge o ex-coniuge con due o più figli minori o equiparati

In mancanza del coniuge, viene erogata nella misura del:

- 60% ad un solo figlio
- 80% a due figli
- 100% a tre o più figli

	<p>Prevista <b>una maggiorazione</b> aggiungendo al montante individuale un'ulteriore quota di contribuzione <b>pari a 5 anni</b> fino a concorrenza di 40 anni di contribuzione, accordabile <b>solo</b> in caso di regolarità contributiva e <b>non cumulabile</b> con il beneficio del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni previsto dall'art. 69, comma 5, Reg. Unico.</p>
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
<b>Note</b>	<p>Non integrabile al minimo.</p>

## TAVOLA 36

## INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

(Art. 72 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>REQUISITI</b>	<p>Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo previsti, la pensione annua sia inferiore al parametro vigente, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento di tale parametro, stabilito come di seguito:</p> <table data-bbox="577 496 1599 611"> <tr> <td>2025/2026</td> <td>€ 12.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027/2028</td> <td>€ 11.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>€ 10.250,00</td> <td>(Rivalutazione a partire dal 2030)</td> </tr> </table> <p>Il diritto all'integrazione spetta solo nell'ipotesi in cui i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (ove vivente, non divorziato o legalmente separato) comprensivi dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, ed escluso il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto o l'erogazione ad esso equiparato, non sia superiore al doppio del trattamento minimo di cui sopra. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione. Si considera la media dei redditi complessivi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti la richiesta di integrazione al minimo. In caso di pensione di vecchiaia anticipata (Art. 62 Reg. Unico), l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto (70 anni).</p>	2025/2026	€ 12.500,00		2027/2028	€ 11.400,00		2029	€ 10.250,00	(Rivalutazione a partire dal 2030)
2025/2026	€ 12.500,00									
2027/2028	€ 11.400,00									
2029	€ 10.250,00	(Rivalutazione a partire dal 2030)								
<b>DOMANDA</b>	<p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – prestazioni previdenziali</i>, da inoltrare alla Cassa all'indirizzo PEC: <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> o a mezzo raccomandata A/R. All'atto della domanda il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali suindicati, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso la domanda di integrazione al minimo deve essere <b>ripetuta ogni tre anni</b>.</p>									

# FAQ

## Prestazioni previdenziali

**A quanti anni gli avvocati possono conseguire la pensione se hanno anzianità contributiva al 31.12.2024? Quale è la differenza tra pensione di anzianità e quella di vecchiaia?**

Per chi ha anzianità maturata al 31.12.2024 (compresi gli anni di riscatto e/o ricongiunzione antecedenti al 2025), i requisiti previsti sono:

- pensione di vecchiaia 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.
- pensione di vecchiaia anticipata 65 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione con una decurtazione permanente dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto alla naturale età anagrafica prevista (70 anni). In presenza di almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione tale decurtazione non verrà applicata.
- pensione di anzianità 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

A differenza della pensione di vecchiaia, per l'accesso alla pensione di anzianità è richiesta la cancellazione da tutti gli Albi (ordinario e Cassazionista).

**La pensione di vecchiaia viene corrisposta anche dopo la cancellazione dall'Albo degli Avvocati e, quindi, da Cassa Forense?**

**SI.**

**La pensione di invalidità erogata da Cassa Forense è parificata alla pensione di invalidità civile erogata dall'INPS ossia non concorre alla formazione del reddito?**

La pensione di invalidità erogata da Cassa Forense è un trattamento pensionistico e concorre a tutti gli effetti alla determinazione del reddito in sede fiscale. Si ricorda che annualmente viene rilasciata a tale titolo la relativa certificazione CU.

### **Come viene calcolata l'integrazione al trattamento minimo di pensione?**

Qualora il calcolo della pensione sia inferiore al minimo è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. Si precisa che l'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo.

### **In caso di richiesta di pensione di vecchiaia anticipata dopo quanto tempo viene materialmente erogato il primo cedolino di pensione rispetto alla data di maturazione del diritto?**

L'erogazione della pensione viene effettuata dal mese successivo a quello della delibera della Giunta Esecutiva, completato l'iter procedimentale, nei tempi previsti dalla *Carta Servizi*.

### **Qual è attualmente la percentuale della trattenuta Irpef sulla pensione lorda?**

Cassa Forense in qualità di sostituto d'imposta assoggetta l'importo pensionistico alle ritenute IRPEF (e relative addizionali), così come previsto dal vigente sistema fiscale previsto dallo Stato.

### **Sono pensionato di invalidità erogata da CF, vorrei sapere se è prevista la possibilità di richiedere anche per tale pensione l'integrazione al minimo?**

L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia. L'importo della pensione così calcolato può essere integrato, a domanda, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo previsto.

### **Come chiedere la cessione di 1/5 della pensione?**

Cassa Forense ha sottoscritto con vari istituti bancari convenzioni in favore degli iscritti per l'erogazione, a condizioni agevolate, di finanziamenti tramite cessione del quinto della pensione. Le informazioni sono disponibili nel sito di Cassa Forense alla Sezione *Convenzioni – Servizi Bancari*.

Qualora si desideri avvalersi di altri Istituto Bancari/Assicurativi e occorra una certificazione del quinto cedibile, potrà essere trasmessa richiesta in tal senso, tramite PEC all'indirizzo: [istituzionale@cert.cassaforense.it](mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it).

### **L'istituto dell'integrazione al trattamento minimo si applica anche all'interessato che intende ottenere il pensionamento anticipato a 65 anni con 35 anni di anzianità previsto per gli iscritti con anzianità contributiva al 31.12.2024?**

In caso di pensione di vecchiaia anticipata, nella fattispecie rappresentata, l'importo annuo integrato al minimo, fermo restando i requisiti previsti per la concessione dello stesso, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto (70 anni). Tale riduzione non si applica ove l'iscritto abbia raggiunto, fermo restando il requisito anagrafico dei 65 anni, il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno 40 anni.

### **Ottenuta la pensione di anzianità erogata da CF, se al compimento dei 65 anni un avvocato si iscrivesse nuovamente all'Albo e quindi alla Cassa, potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia anticipata?**

Il trattamento pensionistico di anzianità, una volta concesso, non consente la commutazione in altro trattamento previdenziale. Peraltro nella fattispecie, la pensione di anzianità in caso di nuova iscrizione all'Albo viene sospesa.

### **All'istanza di pensione di anzianità è necessario allegare la delibera di avvenuta cancellazione dagli Albi o è sufficiente allegare la richiesta di cancellazione inoltrata al COA e al CNF?**

La pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi professionali (ordinario e Cassazionista), cancellazione la cui delibera da parte del COA e del CNF, dovrà avvenire entro la decorrenza della relativa finestra di accesso. Il professionista può anticipare alla Cassa copia della richiesta di cancellazione purché la delibera venga adottata entro la tempistica sopra indicata, che comunque verrà trasmessa alla Cassa da parte del COA e del CNF.

### **Sono pensionato. Quando sarà rivalutato l'assegno mensile secondo gli indici di rivalutazione previsti?**

Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento Unico della Previdenza, le pensioni erogate dalla Cassa sono aumentate annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della predetta delibera.

### **Nel caso di pensione contributiva, è previsto un trattamento minimo e, in caso positivo, a oggi a quanto ammonta?**

La pensione di vecchiaia contributiva spetta, a domanda, al professionista con almeno 70 anni di età e almeno cinque anni (ma meno di 35) di iscrizione e integrale contribuzione. È escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all'art.72 del Regolamento Unico.

### **Sono pensionato di vecchiaia che continua ad esercitare la professione. Vorrei sapere se i contributi (soggettivo e integrativo) che verso in autoliquidazione Mod.5 saranno considerati ai fini di un adeguamento della pensione o ad altro?**

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Unico in vigore sino al 31.12.2024, avrà diritto a una prestazione contributiva una tantum, calcolata su una quota del reddito netto professionale (IRPEF) dichiarato fino al tetto reddituale stabilito annualmente (2,50% dall'anno 2021). La prestazione, per il periodo di vigenza del precedente Regolamento, calcolata sino al 31.12.2024 sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, solo dopo la cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.

A partire dal 01.01.2025 sono previsti i supplementi triennali di pensione

### **Come posso cambiare le coordinate di accredito della pensione?**

È necessario compilare il modulo presente sul nostro sito sezione Modulistica - Prestazioni Previdenziali - Modulo Variazione Modalità pagamento, e inviarlo tramite PEC all'indirizzo: [istituzionale@cert.cassaforense.it](mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A.R.

### **Sono andato in pensione di vecchiaia anticipata con decurtazione; quando raggiungerò 40 anni di iscrizione e contribuzione la decurtazione verrà eliminata?**

**No.** Tale riduzione è permanente e definitiva

TAVOLA 37

SISTEMA SANZIONATORIO

(TITOLO VII - Artt. 81-98 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>APPLICAZIONE</b>	<p><u>Sanzioni amministrative:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ritardato o omesso invio del Mod.5 e comunicazioni non conformi al vero</li></ul> <p><u>Sanzioni civili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ritardato o omesso pagamento dei contributi obbligatori</li></ul>
---------------------	---

## TAVOLA 38

### SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E SANZIONI DISCIPLINARI

(Art. 9 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>OMISSIONE INVIO MOD.5</b>	<p>L'omesso invio del Mod. 5 comporta, oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria, una sanzione di natura disciplinare ed una di natura amministrativa.</p> <p>La Cassa trasmette al soggetto inadempiente apposita informativa circa l'irregolarità dichiarativa.</p> <p>Trascorsi 30 giorni, qualora il professionista non abbia provveduto all'invio del Mod. 5 omesso, la Cassa procede alla segnalazione al COA di appartenenza sia ai fini disciplinari sia ai fini amministrativi per la sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato.</p> <p>Alla ricezione del Mod. 5 mancante, la Cassa comunica all'Ordine l'avvenuta regolarizzazione dichiarativa al fine di revocare la sospensione amministrativa.</p>
------------------------------	---

## TAVOLA 39

## SANZIONI DICHIARATIVE

(Art. 85 Reg. Unico della Previdenza Forense)

	Sanzione (mod.5/2024)
<b>Omesso invio Mod. 5</b>	€ 446,00
<b>Mod. 5 inviato, o rettificato in aumento, entro:</b>	
– 30 giorni successivi al termine	€ 88,00
– dal 31° giorno fino al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio	€ 178,00
– Oltre il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio	€ 269,00
<i>La rettifica in diminuzione di dati reddituali non è soggetta ad alcuna sanzione</i>	
<b>Casi particolari, in caso di ritardato invio:</b>	
Praticanti iscritti alla Cassa	nessuna sanzione
Avvocati 1° o 2° anno di iscrizione all'Albo	nessuna sanzione
Reddito e Volume d'affari IVA pari a zero	€ 88,00

## TAVOLA 40

### SANZIONI CONTRIBUTIVE

(Artt. 86, 87, 89 e 90 Reg. Unico della Previdenza Forense)

<b>Ritardato versamento</b>	<b>Sanzione</b>
Entro 8 gg dalla scadenza	nessuna sanzione
Da 9 a <b>60 gg</b> dalla scadenza	4% + interessi
<b>Da 61</b> a 150 gg dalla scadenza	6% + interessi
Oltre 150 gg dalla scadenza	10% + interessi

<b>Omesso versamento</b>	<b>Sanzione</b>
Omissione totale	24% + interessi
Omissione parziale (pagamento di almeno il 20% del dovuto)	12% + interessi

È prevista una sanzione minima di € 30,00.

## TAVOLA 41

## REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

(Art. 94 Reg. Unico della Previdenza)

<b>APPLICAZIONE</b>	<b>Prima della formale contestazione</b> da parte della Cassa con riferimento a <b>irregolarità dichiarative e/o contributive</b> , il professionista può attivare l'istituto della Regolarizzazione Spontanea.
<b>DOMANDA</b>	La domanda può essere inviata telematicamente tramite l'accesso riservato alla posizione personale - <i>Istanze on line – Regolarizzazione spontanea art. 94.</i> È necessario indicare l'anno e/o gli anni di produzione di reddito IRPEF/Volume di Affari IVA che si intendono regolarizzare.
<b>MISURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	Riduzione <b>del 60%</b> delle sanzioni previste.  Il pagamento dovrà avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>in unica soluzione con sanzioni ridotte</b>, entro 120 giorni dalla comunicazione delle somme dovute;</li> <li>- <b>in forma rateale con sanzioni ridotte</b>, con domanda da trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione, accedendo alla voce di menu <i>Istanze on line - Rateazione su procedura sanzionatoria</i>, disponibile nell'accesso riservato del sito. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, effettuare il pagamento di almeno il 20% del dovuto.</li> </ul>

	<p>- <b>in forma rateale con sanzioni intere</b>, con domanda disponibile sul sito alla Sezione <i>Modulistica – Contributi</i>, da trasmettere entro il termine di scadenza indicato nella comunicazione, con la quale il richiedente rinuncia espressamente alle sanzioni ridotte. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, <u>effettuare il pagamento di almeno il 20% del dovuto</u>.</p> <p>Trascorsi i suddetti termini, in assenza di pagamento, le somme dovute, unitamente alle sanzioni in misura intera, verranno iscritte nei ruoli esattoriali o richieste con altre modalità individuate successivamente dalla Cassa.</p>
<b>NOTE</b>	Possibilità di avvalersi di <b>una seconda rateazione</b> con sanzioni ridotte, purchè in regola con i versamenti della prima rateazione.

## TAVOLA 42

## ACCERTAMENTO PER ADESIONE

(Art. 93 Reg. Unico della Previdenza)

<b>APPLICAZIONE</b>	Avvio di accertamento da parte della Cassa circa irregolarità dichiarative e/o contributive.
<b>PROCEDIMENTO</b>	<p>Invio di apposita informativa tramite PEC al professionista riguardante:</p> <p>a) il conteggio e l'indicazione dei termini per il pagamento, in misura intera o con sanzioni ridotte;</p> <p>b) il termine di 30 giorni entro il quale il professionista può formulare <b>osservazioni</b>.</p> <p><b>In presenza di osservazioni</b>, l'ufficio riesamina l'accertamento e, all'esito, procede con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>l'annullamento</b> della procedura sanzionatoria;</li> <li>→ <b>la rideterminazione</b> e definizione dell'accertamento;</li> <li>→ <b>la conferma</b> e definizione dell'accertamento.</li> </ul> <p>In ogni caso, la Cassa ne dà comunicazione all'interessato indicando <u>l'eventuale nuovo termine per il pagamento con sanzioni ridotte</u>.</p> <p><b>In mancanza di osservazioni</b>, l'accertamento diviene definitivo.</p>
<b>MISURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<p>Proposta di riduzione <b>di un terzo</b> delle sanzioni previste.</p> <p>Il pagamento dovrà avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>in unica soluzione con sanzioni ridotte</b>, entro il termine di scadenza indicato nella comunicazione delle somme dovute;</li> <li>- <b>in forma rateale con sanzioni ridotte</b>, con domanda da trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione, accedendo alla voce di menu <i>Istanze on line - Rateazione su procedura</i></li> </ul>

	<p><i>sanzionatoria</i>, disponibile nell'accesso riservato del sito. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, <u>effettuare il pagamento di almeno il 20% di quanto dovuto</u>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>in forma rateale con sanzioni intere</b>, con domanda disponibile sul sito nella Sezione <i>Modulistica – Contributi</i>, da trasmettere entro il termine di scadenza indicato nella comunicazione, con la quale il richiedente rinuncia espressamente alle sanzioni ridotte. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, <u>effettuare il pagamento di almeno il 20% di quanto dovuto</u>.</li> </ul> <p>Trascorsi i suddetti termini, in assenza di pagamento, le somme dovute, unitamente alle sanzioni in misura intera, verranno iscritte nei ruoli esattoriali o richieste con altre modalità individuate successivamente dalla Cassa.</p>
<b>NOTE</b>	<p>Possibilità di avvalersi di una seconda rateazione con sanzioni ridotte, purché in regola con i versamenti della prima rateazione.</p>

\*\*\*\*\*

**Avverso gli accertamenti sanzionatori divenuti definitivi**, è ammesso **reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di 30 giorni**. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con delibera dell'11 gennaio 2023, ha istituito la **Camera di Conciliazione**, stabilendone anche le modalità di accesso (Tavola 43).

## TAVOLA 43

### CAMERA DI CONCILIAZIONE

#### (Art. 98 Reg. Unico della Previdenza)

#### LINEE GUIDA

**Finalità:** risoluzione amichevole delle controversie **sulle sole sanzioni** per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

L'istituto permette agli iscritti di chiedere l'annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di **importo complessivo superiore ad euro 300,00** ricorrendone giusti e comprovati motivi.

La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione ai sensi artt. 92 e 94 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l'istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l'Autorità Giudiziaria.

La domanda può essere proposta previa regolarizzazione dell'inadempienza anche mediante rateazione con il pagamento del 20% del dovuto.

I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

La Camera di Conciliazione, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.

In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

**DOMANDA**

La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione [Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online](#).

Nella domanda dovranno essere indicati:

- Provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo ai sensi degli Artt. 92, comma 4, 93 e 94 del Regolamento Unico della Previdenza Forense;
- copia dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza ovvero dell'avvenuto pagamento del 20%, in caso di rateazione.

## PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

### A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

#### TAVOLA 44

#### ASSISTENZA INDENNITARIA

(Art. 3, comma 1 lettera a.1; Art. 4, comma 1; Artt. 5 e 6 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Iscritti alla Cassa non pensionati, anche in caso di cessazione attività dopo l'evento.</li><li>➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa purchè la causa della malattia o dell'infortunio sia diversa e non derivi dalla patologia che ne ha determinato il riconoscimento.</li><li>➤ In caso di decesso dell'iscritto, ai soggetti di cui all'art. 433 cc. in stato di vivenza (ossia soggetti non economicamente autosufficienti) a carico dell'iscritto deceduto.</li></ul>
<b>CONDIZIONI</b>	Infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa che determinano la totale inabilità all'esercizio della professione <b>per almeno 60 giorni continuativi.</b>
<b>REQUISITI</b>	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
<b>MISURA DELL'INDENNITA' EROGATA A DOMANDA</b>	Diaria giornaliera pari a <b>1/365° dell'80%</b> della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi <b>tre</b> anni antecedenti l'evento o delle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni.

	<p>Limite massimo annuo pari all'<b>80%</b> del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento Unico della Previdenza Forense (cfr. Art. 30, comma 1 e Art. 34, comma 3) per l'anno antecedente l'evento.</p> <p>Diaria minima non inferiore a <b>1/365 dell'80%</b> della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento.</p> <p>La diaria è corrisposta per la durata massima di <b>365 giorni</b>.</p> <p>Indennizzo non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia.</p> <p>L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa per lo stesso evento, nè con l'indennità di maternità e di paternità per il medesimo periodo.</p> <p>In caso di infortunio o patologia di estrema gravità, con inabilità oltre i 60 giorni continuativi, l'iscritto può chiedere, una sola volta, una anticipazione dell'indennità e la Giunta esecutiva, tenuto anche conto delle condizioni economiche, <b>può concederla in via d'urgenza</b>, all'esito degli accertamenti sanitari. Salvo ripetizione in caso di rigetto totale o parziale della domanda per insussistenza dei requisiti.</p>
<p><b>FORMA DELLA DOMANDA</b></p>	<p>Domanda dell'interessato da inoltrare, <b>entro due anni</b> dal verificarsi dell'infortunio o della malattia o dall'insorgere della condizione di totale inabilità all'esercizio della professione, in via telematica, tramite accesso riservato alla propria posizione personale – <i>Istanze on line - Assistenza</i>.</p> <p>Nell'istanza on line è prevista la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con il quale l'iscritto dichiara che a causa dell'infortunio o della malattia non ha potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per il periodo indicato.</p> <p>All'istanza dovrà essere allegata in un unico file pdf la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– documentazione medica (come da facsimile certificato medico disponibile sul sito Sezione <i>Modulistica- Prestazioni assistenziali – Prestazioni sostegno professione</i>) attestante la</li> </ul>

	<p>natura della malattia o dell'infortunio che comporti la totale inabilità di esercizio della professione per <b>almeno 60 giorni continuativi</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eventuale dichiarazione sostitutiva della sussistenza o meno della responsabilità di terzi obbligati al risarcimento dei danni subiti dal professionista, con obbligo di comunicare il <b>diritto di surroga</b> ex. art. 1201 cc. in favore di Cassa Forense.</li> </ul> <p>Nel caso di domanda di anticipazione dell'indennità, all'istanza dovranno essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente quello della domanda, ovvero l'ultima presentata;</li> <li>• documentazione delle spese sostenute.</li> </ul> <p>I soggetti ex art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico dell'iscritto deceduto dovranno utilizzare il modulo di domanda cartaceo reperibile nel sito CF al quale dovranno allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certificazione medica</li> <li>– certificato storico anagrafico</li> </ul> <p>da trasmettere via PEC <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> o per raccomandata A.R.</p>
<b>ACCERTAMENTO</b>	<p>L'accertamento della natura della malattia o dell'infortunio e del periodo di totale inabilità incidente sull'attività professionale è demandato a un <b>medico legale</b> designato da un Delegato di Cassa Forense, appartenente al Distretto dell'iscritto, incaricato dal Presidente.</p>

## TAVOLA 45

### CONTRIBUTI E CONVENZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'AVVOCATURA

**(Art. 3, comma 1 lettera a.2, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)**

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Iscritti alla Cassa non pensionati.</li> <li>➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.</li> </ul>
<b>REQUISITI</b>	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## TAVOLA 46

### ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI, UNIVERSITÀ E SOGGETTI QUALIFICATI, ACCREDITATI DA CASSA FORENSE

**(Art. 3, comma 1 lettera a.3, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)**

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Iscritti alla Cassa non pensionati.</li> <li>➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.</li> </ul>
<b>REQUISITI</b>	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## TAVOLA 47

### AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

(Art. 3, comma 1 lettera a.4, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Iscritti alla Cassa non pensionati.</li> <li>➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.</li> </ul>
<b>REQUISITI</b>	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	<p>La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.</p>

## TAVOLA 48

### CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E FAMIGLIA

**(Art. 3, comma 1 lettera a.5, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)**

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Iscritti alla Cassa non pensionati.</li> <li>➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.</li> </ul>
<b>REQUISITI</b>	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## TAVOLA 49

## ASSISTENZA IN CASO DI CALAMITA'

(Art. 3, comma 1 lettera a.6; Art. 4, comma 3; Art. 6, comma 5 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Iscritti alla Cassa.
<b>CONDIZIONI</b>	Aver subito, in conseguenza dell'evento, un danno ai beni strumentali, all'attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività.
<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Residenza e/o domicilio professionale, e/o uffici di cui all'art.7 comma 3 L.247/2012 in zona per la quale sia stato <b>dichiarato lo stato di emergenza</b> dalle competenti Autorità.</li> <li>• Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</li> </ul>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Erogazione di un contributo economico determinato dalla Giunta Esecutiva in misura non superiore al 50% del reddito dichiarato nell'anno antecedente quello dell'evento e con il limite massimo di € 25.000,00.
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	<p>La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i>.</p> <p>All'istanza dovrà essere allegata, in un unico file pdf, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione di residenza;</li> <li>- dichiarazione della natura e dell'entità del danno subito.</li> </ul> </li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Certificazione del Consiglio dell'Ordine attestante l'esercizio della professione nella zona interessata dagli eventi calamitosi.</li><li>• Perizia asseverata.</li><li>• Eventuale ulteriore documentazione dei danni subiti.</li></ul> |
|--|--|

TAVOLA 50

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISCRITTI CON DISABILITÀ

(Art. 3, lett. a.7 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Iscritti non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
<b>PRESUPPOSTI</b>	Disabilità così come definita ai sensi dall'art. 3 comma 1 e accertate ai sensi del successivo art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
<b>REQUISITI</b>	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi. Non avere ottenuto rimborso della spesa da parte di Enti Pubblici Privati o dal SSN. Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione, che determinerà la misura del contributo a sostegno dei costi per l'acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell'attività professionale.
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## TAVOLA 51

### AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO PER LA COSTITUZIONE DI STUDI ASSOCIATI E STA

(Art. 3, comma 1 lettera b.1, comma 2; Art. 4, comma 5 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età.
<b>REQUISITI</b>	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## TAVOLA 52

### AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI SPECIALIZZAZIONI E TITOLO DI CASSAZIONISTA

(Art. 3, comma 1 lettera b.2, comma 2; Art. 4, comma 5 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Isritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età.
<b>REQUISITI</b>	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
<b>FORMA DELLA DOMANDA</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## A SOSTEGNO DELLA SALUTE

### TAVOLA 53

#### POLIZZE SANITARIE COLLETTIVE

(Art. 7, lett. a Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI POLIZZA SANITARIA BASE</b>	<p><a href="#">La polizza sanitaria collettiva base</a>, in vigore dal 1/10/2024 al 30/9/2027 è automatica e gratuita per gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense, senza limite di età, <b>in regola con le comunicazioni reddituali (Mod. 5)</b>.</p> <p><b>Può essere estesa</b>, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi di età non superiore agli 80 anni e previo il pagamento di un premio annuo pro capite sulla base di determinate fasce di età.</p> <p>Possono aderire volontariamente alla Tutela Sanitaria, <u>con premio annuo a proprio carico</u>, anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con <b>possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari</b>, sempre con limite di età fissato a 80 anni e sempre previo pagamento di un premio pro capite sulla base di determinate fasce di età.</p>
<b>BENEFICIARI POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA</b>	<p>Ciascun iscritto, pensionato non iscritto e superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) <b>che abbia aderito al piano base, ha la facoltà di aderire per l'annualità assicurativa ad un Piano sanitario integrativo</b> per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato a 80 anni.</p> <p>Le estensioni/adesioni possono essere perfezionate in un determinato periodo dell'anno, mediante l'apposita <a href="#">procedura telematica</a> pubblicata sul sito internet di Cassa Forense, con relativo pagamento del premio tramite carta di credito o bonifico bancario.</p>

<b>RISCHI ASSICURATI</b>	<p>La garanzia assicurativa, oltre a coprire i “Grandi Interventi Chirurgici” e i “Gravi Eventi Morbosi” indicati negli allegati alle condizioni di polizza, comprende anche la garanzia per “Cure oncologiche” non rientranti nelle suddette garanzie.</p> <p>Possono beneficiare di un <b>check-up annuale esclusivamente i titolari di polizza</b> (iscritti alla Cassa Forense).</p> <p>Non possono beneficiare della prevenzione i familiari dei Titolari ai quali è stata estesa la Polizza Sanitaria Base, né coloro che hanno aderito con premio a loro carico alla polizza stessa ed i loro familiari.</p>
<b>REQUISITI</b>	<p>Regolarità delle comunicazioni reddituali (Mod. 5) nel decennio anteriore all’indizione della gara.</p> <p>Gli iscritti che provvedono a regolarizzare la propria posizione dichiarativa fino al 30 giugno dell’annualità assicurativa in corso al momento della regolarizzazione, beneficiano delle coperture in polizza per <b>la seconda semestralità assicurativa</b>.</p>



	Gli iscritti che provvedono a regolarizzare la propria posizione dichiarativa fino al 30 giugno dell'annualità assicurativa in corso al momento della regolarizzazione, beneficiano delle coperture per la seconda semestralità assicurativa.
<b>NOTE</b>	Per la Polizza TCM è prevista la possibilità per l'iscritto di incrementare il capitale assicurato volontariamente, con onere a proprio carico e nei limiti e con le modalità stabilite.

## TAVOLA 55

### CONTRIBUTO PER SPESE IN ISTITUTI PER ANZIANI E LUNGODEGENTI

(Art. 7, lett. c Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Iscritti alla Cassa e i titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.
<b>REQUISITI</b>	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi. Non avere ottenuto rimborso della spesa da parte di Enti Pubblici Privati o dal SSN.
<b>MODALITÀ ATTUATIVE BANDO</b>	Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione, che determinerà la misura del contributo a sostegno dei costi sostenuti per ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti.
<b>DOMANDA BANDO</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

### TAVOLA 56

#### CONTRIBUTI IN CASO DI FAMILIARI GRAVEMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

(Art. 10, comma 1 lett. a Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Iscritti alla Cassa non pensionati.
<b>PRESUPPOSTI</b>	Assistenza in via esclusiva del coniuge o del convivente <i>more uxorio</i> risultante dallo stato di famiglia o dei figli o dei genitori non ricoverati a tempo pieno, affetti da minorazione prevista dall'art. 3, comma 33. L. 104/92, attestata da certificazione rilasciata dalla Commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo.
<b>REQUISITI</b>	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.  I richiedenti la prestazione e i familiari assistiti non conviventi devono avere, ognuno, un ISEE non superiore a € 50.000,00.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	L'importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda ed è corrisposto a un solo beneficiario per ciascun familiare assistito. Istanza reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti.
<b>DOMANDA</b>	La domanda deve essere presentata entro l'anno solare per il quale viene richiesto il contributo.

La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione *Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza*.

All'istanza dovrà essere allegata, in un **unico file pdf**, la seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o provvedimento giudiziale definitivo;
- ISEE dell'iscritto;
- ISEE dell'assistito.

TAVOLA 57

**BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI**

**(Art. 10, comma 1 lett. b Regolamento Assistenza)**

<b>BENEFICIARI</b>	Orfani degli iscritti, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa.
<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Età inferiore a 26 anni.</li> <li>➤ Frequenza di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o di università e istituti a essa equiparati.</li> <li>➤ In regola con il corso di studi frequentato:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Si considerano in regola coloro che frequentano la scuola dell'obbligo.</li> <li>b) Per la scuola secondaria di secondo grado si considerano in regola coloro che siano respinti, nel quinquennio, per non più di un anno.</li> <li>c) Per il corso universitario si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio e non siano oltre il primo anno fuoricorso.</li> </ul> </li> <li>➤ ISEE non superiore a € 30.000,00.</li> </ul>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Determinata tramite bando emanato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
<b>DOMANDA BANDO</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

## TAVOLA 58

### BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI

(Art. 10, comma 1 lett. c Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Figli degli iscritti alla Cassa, studenti universitari.
<b>REQUISITI</b>	Età inferiore a 26 anni.  Aver superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio con una votazione media non inferiore a 27/30 o equivalente e non essere oltre il primo anno fuori corso.  ISEE non superiore ad € 30.000.  Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributive dell'iscritto.
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Determinata tramite bando emanato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
<b>DOMANDA BANDO</b>	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 59

**PROVVIDENZE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'**

**(Art. 10, comma 1 lett. d Regolamento Assistenza)**

<b>BENEFICIARI</b>	<p>Iscritti alla Cassa non pensionati.</p> <p>Titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa.</p>
<b>REQUISITI</b>	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
<b>DOMANDA BANDO</b>	<p>La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.</p>

## TAVOLA 60

## EROGAZIONI A FAVORE DI PENSIONATI ULTRAOTTANTENNI

(Art. 10, comma 1 lett. e Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	Titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata dalla Cassa che abbiano compiuto 80 anni.
<b>REQUISITI</b>	<p>Non titolari di altri trattamenti pensionistici.</p> <p>Cancellati da tutti gli Albi (ordinario e cassazionista).</p> <p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>ISEE non superiore ad € 30.000.</p> <p>Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.
<b>DOMANDA</b>	La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella <i>Sezione Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i> .
<b>NOTE</b>	L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni previste dal Regolamento Assistenza.

TAVOLA 61

**EROGAZIONI A FAVORE DI PENSIONATI INVALIDI CIVILI AL 100%**

**(Art. 10, comma 1 lett. f Regolamento Assistenza)**

<b>BENEFICIARI</b>	Titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità erogata dalla Cassa.
<b>REQUISITI</b>	<p>Possesso di certificato di invalidità civile al 100%.</p> <p>Cancellazione da tutti gli Albi (ordinario e cassazionista).</p> <p>ISEE non superiore a € 30.000.</p> <p>Non essere titolari di altri trattamenti pensionistici né di indennità di accompagnamento.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quella della domanda.
<b>DOMANDA</b>	La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella <i>Sezione Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i> .
<b>NOTE</b>	L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni previste dal presente Regolamento.

TAVOLA 62

**CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE**

**(Art. 10, comma 1 lett. g Regolamento Assistenza)**

<p><b>BENEFICIARI</b></p>	<p>A seguito del decesso dell'iscritto, del titolare di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coniuge non legalmente separato;</li> <li>- convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia;</li> <li>- figli o genitori.</li> </ul> <p><b>in via alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge legalmente separato;</li> <li>- parenti entro il terzo grado;</li> <li>- affini entro il secondo grado;</li> <li>- altri soggetti ritenuti legittimati dalla Giunta Esecutiva.</li> </ul>
<p><b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p>Rimborso delle spese documentate per un massimo di € <b>3.000,00</b>.</p>
<p><b>DOMANDA</b></p>	<p>La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal decesso e deve essere inoltrata alla Cassa via PEC all'indirizzo <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> o per raccomandata A.R., utilizzando il modulo cartaceo reperibile nel sito, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato di morte;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• autocertificazione dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle categorie indicate per il riconoscimento di tale rimborso;</li><li>• fatture quietanzate relative alle spese sostenute intestate al richiedente.</li></ul>
<b>NOTE</b>	È esclusa la prestazione in caso di copertura assicurativa Temporanea Caso Morte con polizza collettiva di Cassa forense (TCM).

## TAVOLA 63

### CONTRIBUTI PER SPESE STRAORDINARIE

(Artt. 13-15 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI</b>	<p>Iscritti alla Cassa, titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia ed invalidità o di inabilità erogata dalla Cassa.</p> <p>In caso di loro decesso, i soggetti di cui all'art. 433 cc. in stato di vivenza già a carico del deceduto.</p> <p>Titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa.</p>
<b>PRESUPPOSTI</b>	<p>Per situazione di particolare gravità, la Giunta Esecutiva tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente, può erogare, una sola volta per evento, il contributo per spese straordinarie documentate.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	<p><b>Per gli iscritti</b> il contributo non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.</p> <p><b>Per gli altri beneficiari</b> il contributo non può superare l'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.</p>
<b>DOMANDA</b>	<p><b>Per gli iscritti</b>, la domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito - <i>Accessi riservati - posizione personale – istanze on line</i>, unitamente alla certificazione richiesta.</p>

	<p><b>Per gli altri beneficiari</b>, la domanda potrà essere inoltrata alla Cassa via PEC all'indirizzo <a href="mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it">istituzionale@cert.cassaforense.it</a> o per raccomandata A.R., utilizzando il modulo cartaceo reperibile nel sito.</p>
<b>NOTE</b>	<p>Sono esclusi dalla prestazione i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da altro Ente.</p>

## TAVOLA 64

### INDENNITÀ DI MATERNITÀ

#### Art. 17 Regolamento Assistenza

(Artt. 70, 72 e 73 D.Lgs. n.151/2001 e ss.; Art. 1, comma 239 l. 234/2021)

<b>BENEFICIARI</b>	Le iscritte alla Cassa, con decorrenza non posteriore alla data del parto, o all'aborto o all'ingresso del bambino nella famiglia, per adozione e/o affidamento prescindendo dalla data della delibera. Ai fini del diritto, la professionista iscritta al Registro dei praticanti si considera iscritta alla Cassa dal giorno successivo all'invio della domanda di iscrizione volontaria. Ai fini del riconoscimento del diritto non rileva il periodo di eventuale retrodatazione.
<b>REQUISITI</b>	La richiedente non deve aver diritto all'indennità di maternità di cui al capo III e XI del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (congedo di maternità').
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indennità pari all' <b>80% di 5/12</b> del reddito netto professionale ai fini IRPEF prodotto nel secondo anno anteriore all'evento (indennità minima non inferiore a quella stabilita dall' INPS nell'anno del parto – indennità massima non superiore a 5 volte detto parametro minimo).
<b>MATERNITÀ RAFFORZATA</b>	In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'Art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo indennizzabile sia <b>inferiore a € 9.280,00</b> , per periodi indennizzabili con inizio nel <b>2024</b> . Tale importo viene annualmente rivalutato in funzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
<b>DOMANDA</b>	La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i> .

	Da inoltrare, pena decadenza, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza (26° settimana di gestazione compiuta) fino al termine perentorio di 180 gg. dall'evento.
<b>TIPOLOGIE DI INDENNITÀ EROGATE</b>	<p>Indennità di maternità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in caso di parto;</li> <li>✓ in caso di aborto spontaneo o terapeutico;</li> <li>✓ in caso di adozione o affidamento preadottivo.</li> </ul>
<b>NOTE</b>	<p>L'indennità di maternità viene erogata mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF).</p> <p>La Certificazione Fiscale (CU) relativa al contributo liquidato erogato sarà disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.</p>

TAVOLA 65

INDENNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato da Art. 2, lett. v D.Lgs 105/2022)

<b>BENEFICIARI</b>	Le iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto, il cui periodo di gravidanza a rischio è coperto da iscrizione Cassa.
<b>REQUISITI</b>	<p>Le libere professioniste hanno il diritto ad una indennità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso in cui vi siano gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico rilasciato dall'ASL.</p> <p>La norma si applica ai periodi di gravidanza a rischio dal <b>13 agosto 2022</b> (data di entrata in vigore del D.Lgs 105/2022) o successivi a tale data.</p>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	<p>L'indennità per gravidanza a rischio è calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità.</p> <p>L'indennità giornaliera è determinata in relazione all'80% del reddito professionale prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore al parto e parametrata ai giorni di iscrizione a Cassa Forense. Gli importi minimi e massimi giornalieri sono calcolati in funzione degli importi stabiliti per i cinque mesi di maternità ordinaria, annualmente rivalutati.</p> <p>Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente il periodo di gravidanza a rischio, l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale ai giorni di iscrizione compresi nel periodo tutelabile.</p>

**DOMANDA**

La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella *Sezione Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line – Assistenza*, unitamente alla certificazione richiesta.

Dovrà essere allegato un certificato medico rilasciato dalla ASL (*di cui si rende disponibile un Facsimile nella sezione Assistenza- Indennità di maternità - indennità di maternità per gravidanza a rischio*), in cui siano attestate le date di inizio e di termine del periodo di gravidanza a rischio, nonché le gravi complicanze della gestazione o le persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

In caso di prolungamento del periodo di gravidanza a rischio può essere inoltrata, utilizzando la stessa modalità, **una domanda di integrazione.**

TAVOLA 66

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

(Art.19 Regolamento Assistenza)

<b>BENEFICIARI E PRESUPPOSTI</b>	Padri iscritti alla Cassa.  Ai fini del diritto, il professionista iscritto al Registro dei praticanti si considera iscritto alla Cassa dal giorno successivo all'invio della domanda di iscrizione volontaria.
<b>CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono da parte della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre.</li> <li>b) in caso di minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;</li> <li>c) in caso in cui la madre non abbia diritto all'indennità di maternità.</li> </ul>
<b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b>	Indennità pari all' <b>80% di 5/12</b> del reddito netto professionale ai fini IRPEF prodotto nel secondo anno anteriore all'evento. Con riferimento alla lettera: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in misura pari a 5 mensilità per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua;</li> <li>b) in misura pari a 3 mensilità per minore affidato e 5 nel caso di minore adottato;</li> <li>c) in misura pari a 3 mensilità successive all'evento.</li> </ul>
<b>DOMANDA</b>	La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i> .

## **FAQ**

### **Prestazioni assistenziali**

#### **L'importo percepito a titolo di indennità di maternità va dichiarato nel Modello 5?**

**SI.** L'importo erogato a titolo di indennità di maternità costituisce a tutti gli effetti reddito professionale da dichiarare alla Cassa e come tale va inserito nel Modello 5 e assoggettato alla contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione dello stesso.

#### **L'indennità per gravidanza a rischio va indicata nella dichiarazione dei redditi, come avviene per l'indennità di maternità?**

**SI.** L'importo erogato a titolo di indennità per gravidanza a rischio concorre a tutti gli effetti alla formazione del reddito netto professionale da dichiarare alla Cassa in sede di presentazione del Modello 5.

#### **Quali sono i requisiti per percepire l'indennità di maternità in caso di parto?**

Condizione indispensabile perché l'indennità di maternità sia concessa è che la professionista sia iscritta all'Albo con decorrenza non posteriore alla data dell'evento. La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa in via telematica collegandosi al sito, nella *Sezione Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line – Assistenza*, unitamente alla certificazione richiesta e presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal 6° mese di gestazione compiuto fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

#### **In merito all'indennità in caso di gravidanza a rischio è prevista l'astensione obbligatoria dall'attività professionale?**

**SI.** per l'intero periodo di riconoscimento della gravidanza a rischio, è obbligatoria l'astensione dall'attività professionale.

**L'indennità di maternità può essere richiesta anche dalle praticanti iscritte alla Cassa?**

**SI.** L'indennità di maternità spetta anche alle praticanti, purché iscritte alla Cassa alla data dell'evento.

**L'indennità di paternità per nascita di un figlio spetta al professionista iscritto nel caso in cui la madre non ne abbia diritto?**

**SI.** L'indennità di paternità spetta per le tre mensilità successive alla nascita del figlio al professionista iscritto in regola con le dichiarazioni reddituali alla Cassa e con il pagamento dei contributi previdenziali laddove la madre non ne abbia diritto.

**Quando deve essere presentata la domanda di indennità di paternità?**

La domanda di indennità di paternità deve essere inoltrata alla Cassa dal giorno della nascita del figlio, entro il termine perentorio dei 180 giorni successivi alla nascita stessa, tramite l'apposita domanda on-line presente nell'area riservata del sito internet della Cassa.

**In qualità di erede legittimo di un iscritto, ho ottenuto l'erogazione del capitale assicurato tramite la Polizza TCM. Posso richiedere anche il rimborso delle spese funerarie sostenute?**

**NO.** Il rimborso delle spese funerarie è precluso in caso di copertura assicurativa della Polizza TCM in favore del *de cuius*.

**Qual è il termine per inviare la domanda di rimborso spese funerarie? A quanto ammonta il rimborso?**

La domanda deve essere inoltrata entro un anno del decesso dell'iscritto. Il rimborso è pari al totale delle spese sostenute all'intestatario delle fatture di spesa, entro il limite massimo per iscritto di € 3.000,00.

**Ho ricevuto un indennizzo per assistenza indennitaria Art. 3, comma 1, sub a1), tale indennizzo va inserito in dichiarazione dei redditi?**

**SI.** L'importo erogato a titolo di assistenza indennitaria ex Art. 3 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza costituisce reddito professionale e come tale va dichiarato in sede di Modello 5 e assoggettato alla relativa contribuzione previdenziale.

**Le somme ricevute da Cassa Forense, con particolare riferimento ai bandi a sostegno della genitorialità, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi?**

**NO.** L'importo erogato tramite i bandi a sostegno della genitorialità rappresenta un contributo meramente assistenziale per il quale non viene inviata alcuna certificazione unica e non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

**Riguardo al contributo per familiari non autosufficienti (art. 10 lett. a), cosa si intende per assistenza esclusiva?**

Quanto previsto dall'Art. 10 lettera a) del Regolamento di Assistenza, in merito al contributo previsto per familiari non autosufficienti, è rivolto agli iscritti non pensionati- in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi - che assistano in via esclusiva il coniuge, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia o figli o genitori, con invalidità grave prevista dall'art. 3, comma 3 della L. 104/92.

Per assistenza esclusiva si intende che l'iscritto sia l'unico soggetto che presti l'assistenza al familiare per il quale sia stata riconosciuta l'invalidità suddetta.

**Riguardo al contributo per familiari non autosufficienti (art. 10 lett. a), possono chiederlo anche i conviventi more uxorio?**

**NO.** Il Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza all'Art. 11, comma 1, prevede quali beneficiari del trattamento di cui alla lettera b) dell'Art. 10 lett. a) del medesimo Regolamento ([EROGAZIONI IN CASO DI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI CON GRAVI DISABILITÀ](#)) gli iscritti non pensionati con regolarità dichiarativa e contributiva che assistano in via esclusiva anche il convivente more uxorio, purché risultante da stato di famiglia.

**Quante volte può essere richiesto il contributo per familiari non autosufficienti?**

La domanda per ogni familiare da assistere è reiterabile ogni anno nel rispetto dei requisiti richiesti dall'Art. 10 lett. a) del

Nuovo Regolamento dell'Assistenza.

**L'indennizzo di cui all'Art. 3 lett. a1) del Regolamento per l'Assistenza è cumulabile con il rimborso delle spese sanitarie riconosciute tramite la polizza di tutela sanitaria?**

**SI.** È possibile richiedere l'assistenza indennitaria Art. 3 lett. a1) anche se si beneficia del rimborso spese sanitarie riconosciute dalla polizza base.

**Ci sono delle convenzioni per l'erogazione di mutuo per l'acquisto prima casa ed, eventualmente, come accedervi?**

**SI,** Sul portale convenzioni del sito Cassa Forense, a questo indirizzo [cassaforense.it/paginaconvenzioni?categoria=Servizi bancari e assicurativi](http://cassaforense.it/paginaconvenzioni?categoria=Servizi bancari e assicurativi), è possibile visualizzare tutte le convenzioni che riguardano anche i mutui ipotecari e finanziamenti.

**La polizza sanitaria di base, che è gratuita per gli iscritti in quanto il premio è versato da Cassa Forense, copre anche le spese di riabilitazione e cura dopo un intervento chirurgico? In caso affermativo in quale periodo successivo al ricovero e all'intervento?**

**SI.** La polizza sanitaria base “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosì” della quale gli iscritti beneficiano in forma gratuita e automatica, prevede, nel caso si sostenga un grande intervento indicato nell'allegato A delle condizioni di polizza, il rimborso delle spese entro il massimale, oltre che relative all'intervento, di visite e accertamenti effettuati nei 90 giorni precedenti, nonché nei 120 successivi al ricovero. Tra le spese rimborsabili post ricovero, sempre entro il limite temporale dei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero, sono rimborsabili anche le spese per trattamenti fisioterapici e riabilitativi, come specificato all'Art 23.1 lett. f) delle condizioni di polizza.

**I Praticanti iscritti alla Cassa hanno diritto alla polizza di tutela sanitaria di base o la polizza gratuita è riservata solo agli avvocati?**

**SI.** La polizza di tutela sanitaria di base è gratuita e automatica per tutti gli iscritti alla Cassa (compresi anche i Praticanti iscritti

facoltativamente) in regola con le dichiarazioni reddituali alla Cassa per il decennio anteriore l'indizione della gara. Si precisa che per gli iscritti alla Cassa in corso dell'annualità assicurativa, la copertura decorre dalla data di delibera di iscrizione Cassa, sempre se risultano in regola con l'invio delle dichiarazioni reddituali per il decennio anteriore l'indizione della gara.

**È possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni assistenziali della stessa categoria erogate tramite bandi?**

**No.** Come stabilito all'Art. 1, comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.

**Per la copertura della Polizza TCM (temporanea caso morte) è prevista la regolarità contributiva oltre che dichiarativa?**

**No.** La copertura della Polizza TCM (temporanea caso morte), come per la Polizza sanitaria, è riservata agli Iscritti in regola con le dichiarazioni reddituali nel decennio anteriore l'indizione della procedura di gara.

**Per l'ammissione in graduatoria tramite i bandi assistenziali è prevista la regolarità contributiva e dichiarativa?**

**SI.** Sulla base di quanto stabilito nel regolamento dell'assistenza, per l'ammissione in graduatoria tramite i bandi assistenziali è necessario, alla data di presentazione della domanda, essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa e con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento.



*a cura della*


***Commissione Formazione, Comunicazione e Informatica giudiziaria***

***Commissione Previdenza***

del Comitato dei Delegati 2023/2026

*In collaborazione con la Direzione Generale*

[www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)



**SEDE LEGALE**

**Via E.Q. Visconti 8, 00193 ROMA**

**Call center 06/51.43.53.40**

**PEC: [istituzionale@cert.cassaforense.it](mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it)**